

MODELLI ORGANIZZATIVI

rispetto ai profili di reato previsti dal D.Lgs. 231/2001

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.

Definizioni.....	2
Principi generali	5
Approccio metodologico: l'individuazione dei rischi.....	14
I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001	20
ANALISI della Società	68
Valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto.....	71
PROTOCOLLO STANDARD	126
Processi e organigramma.....	129
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	133
SANZIONI DISCIPLINARI	137
PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	144
SCHEDE DI ASSESSMENT e GAP Analysis.....	154
Protocolli	180

Definizioni

1. **D.Lgs. n. 231/2001:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **Modello Organizzativo:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.L. vo n. 231/01 per la Governance e la prevenzione dei reati presupposto indicati nel citato decreto.
3. **Attività Sensibili:** attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati da prevenire o, comunque, di una o più condotte, commissive e/o omissive, idonee, da sole o in concorso con altre, a determinare la probabilità che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per la società.
4. **Aree di rischio:** le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni.
5. **Organismo di Vigilanza:** l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. Esso ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è dotato di autonomia finanziaria all'uopo predisposta dalla società.
6. **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del d.m. 26 giugno 2003, n. 201. Recentemente le "linee guida" sono state rieditate da Confindustria con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), proponendo i "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*"; si segnalano, altresì, le linee guida FISE AssoAmbiente dello scorso novembre 2020.
7. **Destinatari:** tutti coloro che operano, anche, eventualmente, di fatto, per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della società. Fra i destinatari del modello sono compresi i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali (quali i fornitori, ecc.).
8. **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società, o che, comunque, possano intendersi a capo di un processo aziendale per il quale svolgono, anche di fatto, attività di coordinamento, oppure di orientamento, di vaglio e/o monitoraggio.
9. **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
10. **Organi Sociali:** il consiglio di amministrazione, nonché l'organo amministrativo (AD) e l'organo di controllo della società (collegio sindacale, società di revisione).
11. **P.A.:** la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

-
- 12. Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
 - 13. Dipendenti:** soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
 - 14. Partners:** le controparti contrattuali della società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
 - 15. Procura:** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
 - 16. Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
 - 17. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI:** l'insieme organizzato di ruoli e responsabilità specificamente declinate a mezzo delega o procura in relazione ad una o più risorse (interne od esterne) esattamente individuate nell'ambito di una o più attività rilevanti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
 - 18. CONFLITTO DI INTERESSI:** situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il Modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'OdV o di diverso organo di controllo addetto alle due diligence etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.
 - 19. REATI:** tutte le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo n. 231/2001 ai fini della responsabilità diretta degli enti, nonché le ulteriori fattispecie criminali che la società si propone di prevenire, dettagliatamente elencate nel documento "matrice di rischio".
 - 20. MATRICE DI RISCHIO:** il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell'azienda, suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell'Organismo di Vigilanza, riportante lo stato dell'arte in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l'elenco delle attività sensibili di riferimento, l'insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dalla società per garantire l'operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile.
 - 21. FLUSSI INFORMATIVI:** informazioni predefinite nella matrice di rischio e nel protocollo standard, verbali o scritte, rilevanti ai fini della prevenzione, che devono essere fornite agli apicali e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività aziendali;
 - 22. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI:** direttive aziendali recanti le regole comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle proprie mansioni.
 - 23. WHISTLEBLOWING:** canale di segnalazione che consente ai dipendenti (e ai terzi in genere) di presentare segnalazioni circostanziate all'Organismo di Vigilanza o al diverso organo sociale, dotato di autonomia e indipendenza, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

-
- 24. PROCEDURE AZIENDALI:** sequenza dettagliata e logica di azioni, a loro volta definite in modo più o meno rigido costituenti l'unità di base di un'attività che consentono di rendere uniformi e omogenee le operazioni ivi disciplinate, circoscrivendo notevolmente il potere discrezionale dell'agente;
- 25. CODICE ETICO:** il documento aziendale che contempla il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devono attenere.
- 26. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:** l'insieme delle norme, anche di natura regolamentare, gli orientamenti (per lo più) massimizzati ed uniformi dell'Autorità Giudiziaria, i documenti di prassi promulgati da Organismi Pubblici o associazioni di categoria, i provvedimenti delle Autorità (tra cui: Garante privacy, Anac, Garante della Concorrenza e del Mercato), l'atto costitutivo e lo Statuto della società che, direttamente o indirettamente, concorrono a definire e a migliorare l'attività di prevenzione dei rischi.
- 27. CCNL:** il contratto collettivo nazionale del lavoro.
- 28. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, [gli atti, i regolamenti e le policies della partecipata RIECO S.p.a., in quanto applicabili, nonché gli atti costitutivi di SGS quali ad esempio](#) statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure, disposizioni organizzative.
- 29. T.U.A.:** decreto legislativo, 3 aprile 2006 n. 152, c.d. "testo unico ambiente" e ss. mm. e ii.
- 30. T.U.S.:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "testo unico sulla sicurezza" e ss. mm. e ii.
- 31. PTPCT:** piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla società in ossequio ai dettami di cui alla legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii., al D.L.vo n. 33/2013 e 39/2013.
- 32. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI:** dati, informazioni, notizie che una terza parte espressamente qualifica rilevanti per il proprio core business, suscettibili di vincolo contrattuale (obbligo di riservatezza), in ordine ai quali la società assume specifiche precauzioni (misure di prevenzione) finalizzate ad assicurarne il rispetto ad ogni livello, diretto o indiretto (cioè anche da parte di terze persone o società controllate o collegate di cui la società dovesse avvalersi nell'esecuzione del contratto).
- 33. BUONE PRATICHE:** le attività ispirate ai principi della competenza, diligenza, prudenza, efficienza, lungimiranza e tempestività
- 34. EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO:** la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria delle attività perseguite dalla società. Per convenienza economica si intende la capacità di un progetto, di un piano, di una operazione e, più in generale, di un atto posto in essere nell'ambito della società di creare valore nell'arco dell'efficacia del negozio giuridico di riferimento e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità di un progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire **il rimborso del finanziamento ad esso correlato.**
- 35. WHITE LIST:** l'elenco istituito presso le prefetture dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "white list"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche, e risulta utile al fine di selezionare i partner commerciali.

- 36. RATING DI LEGALITÀ:** previsto dalla l. n. 62 del 2012, è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: sede operativa in Italia; fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda; iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal regolamento. Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette". L'impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta tra quelli previsti all'art. 3 del regolamento. Il conseguimento di tre "+" comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
- 37. RATING DI IMPRESA:** indice di misurazione della reputazione di un operatore economico aspirante aggiudicatario, ottenuto valutando le sue pregresse esperienze. In altri termini il rating di impresa, si fonda essenzialmente: sulla valutazione della performance durante l'esecuzione; sulla reputazione guadagnata sul campo; sulla continuità nell'attività senza contestazioni. L'individuazione e la valutazione dei requisiti qualificanti il rating è demandata all'Anac, la quale è tenuta a definire mediante linee guida sia i requisiti reputazionali su cui si fonda il sistema, sia i criteri di valutazione degli stessi, sia le modalità di rilascio della relativa certificazione. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, quindi, dei precedenti comportamenti dell'impresa per un massimo di 100 punti aggiornato su base annuale. Il rating di impresa può essere utilizzato per ottenere punteggi premianti nella valutazione dell'offerta presentata in gara, es. rating più elevato = punteggio maggiore.

Principi generali

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", costituisce l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia, anche a livello comunitario ed internazionale, nell'ambito della lotta alla corruzione ed ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli enti per alcuni reati commessi, a vantaggio o nell'interesse della Società, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (posizioni apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

La responsabilità della Società è esclusa nei casi in cui il reato sia stato commesso dall'autore esclusivamente per perseguire un interesse personale.

Dalla entrata in vigore del decreto e soprattutto negli ultimi anni, sono sopraggiunti numerosi interventi del Legislatore che hanno esteso la responsabilità penale ed amministrativa degli Enti ad una sempre maggiore gamma di reati.

Merita particolare cenno l'introduzione degli articoli che hanno esteso la responsabilità in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e l'estensione dei reati presupposto agli illeciti in materia ambientale.

Nell'ambito della periodica attività di aggiornamento del MOG 231 deve essere considerata l'evoluzione della giurisprudenza.

La documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, attesa la rilevanza e la proiezione processual-penalistica del modello 231, ed atteso che, almeno relativamente al verificarsi di un reato a dolo generico (corruzione, riciclaggio, truffa ai danni dello stato, reati tributari etc.), spetta alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha fraudolentemente eluso (cfr art 6 D.L.vo n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al deliberato Modello 231.

Che cosa significa elusione fraudolenta del Modello?

Secondo la Cassazione:

- *“l'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificatrice solamente in quanto la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica dell'azienda, risultando il reato il prodotto di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma, piuttosto, in presenza di un'organizzazione adeguata, aggirabile soltanto attraverso una condotta ingannevole”* (Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 15 giugno 2022 n. 23401);
- *“Danno luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da chi riveste posizione apicale di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di unità organizzativa dotata di autonomia. L'ente, altrimenti responsabile, può opporre, secondo la scelta del legislatore delegato, la prova della preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 6 dicembre 2018 n. 54640);
- *“L'elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c), del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate”* (Fattispecie relativa al reato di agiotaggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta del presidente e dell'amministratore delegato di una società, consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo, Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4677);
- *“Un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato, e dunque il reato che si vuole impedire può essere commesso, solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Pertanto, la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Per condotta fraudolenta deve intendersi non qualunque mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, ma una condotta ingannevole, falsificatrice e subdola diretta ad eludere un obbligo di legge* (Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4677).

Per tal via, l'Organismo di Vigilanza tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa, verificando ad esempio se il MOG aziendale sia o meno in grado ad intercettare con attitudine preventiva una fattispecie di rischio; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del Modello adottato.

Sanzioni e responsabilità

Le sanzioni che il legislatore ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività. Esse possono essere suddivise come segue:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è incentrata sul concetto di “quota” e viene applicata in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti della teoria penal-preventiva e cioè: della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nella determinazione dell'importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto.

Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare svariati interessi, primo fra tutti quello dell'efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Le **sanzioni interdittive** sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull'attività della Società, poiché possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Va in ogni caso precisato che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.

Tra le sanzioni interdittive vi è anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività che deve essere applicata solo se le altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate.

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

La **confisca del reato** e la **pubblicazione della sentenza** trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice ratio, rivolta a privare immediatamente la Società dal beneficio economico avuto con la commissione del reato e, nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i partner hanno della Società che ha commesso il reato.

Delitti tentati

Il D.Lgs 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001". La Società non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il Legislatore, agli artt. 6 e 7 del Decreto, riconosce forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonerazione della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e, sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente (o scriminante ex art. 6 D.L.vo n. 231/01) prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia **concorso** nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.1 e 113 c.p.2. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'attività antigiusdittica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica sicché ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma altresì di quelli compiuti dai correi, nell'ambito dell'impresa concordata. La Corte di Cassazione invero afferma la pluralità dei fatti di reato anche laddove l'evento finale sia unico. Tale pluralità viene individuata dalla Corte proprio in relazione all'elemento psicologico e alla condotta di coloro che forniscono un contributo causale alla realizzazione dell'evento. La Corte prosegue altresì con l'analisi degli artt. 42 co. 2 c.p. e 113 c.p. il cui esame congiunto consente di superare le teorie che escludono la configurabilità dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso. Queste ultime si baserebbero esclusivamente sulla circostanza che l'istituto della cooperazione sia previsto solo in forma colposa e non dolosa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ricostruisce tale elemento psicologico non già diversamente

rispetto alla colpa, bensì in modo ad essa omogeneo. Il dolo sarebbe per ciò dotato di un *quidpluris* rispetto all'elemento colposo sostanziandosi tale differenza nell'aver altresì voluto l'evento (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - sentenza 20 settembre 2011, n.34385).

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Da questo punto di vista, ad esempio, assume particolare importanza la **declinazione meticolosa della qualifica fornitori** da parte dell'azienda.

Un caso ulteriore potrebbe essere quello del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

Questa casistica suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231 (formazione generica e specifica). Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

Il concetto di "interesse"

Il richiamo all'interesse dell'ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell'obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).

Anche solo l'intenzione dell'autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. Si pensi, a titolo

meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. commessa dal direttore generale di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, la sussistenza dell'interesse dell'ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi *in re ipsa*.

E' stato chiarito che l'interesse, a differenza del vantaggio, si configura come "finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l'ente", da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l'interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall'attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non è stato realizzato nell'interesse di questo, si potrà ravvisare la "rottura" dello schema di **immedesimazione organica**, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15641/2009, ha sottolineato come tale riscontro, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, deve essere particolarmente accurato e finalizzato a verificare se l'ente sia stato utilizzato come "schermo" per finalità esclusivamente personali degli autori del reato, evitando in tal modo di coinvolgerlo "nelle azioni illecite degli amministratori in qualità di responsabile mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima".

Laddove, invece, emerga che l'autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l'inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive.

In altri termini, l'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell'ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse "misto" (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

Il concetto di vantaggio

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);
- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:
 - il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli hanno consentito, successivamente, l'aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);

· il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio “indiretto” rappresentato dall’assunzione da parte dell’ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell’area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l’eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all’ente. L’apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell’ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell’ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in rassegna e secondo quanto statuito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell’art. 5.

E’ da rilevare come sul piano giurisprudenziale sia stato chiarito che il vantaggio non deve avere il carattere della permanenza essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell’ente, il fatto che il profitto derivante dal reato presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza. In merito a quanto precede, la Cass., II Sez. penale, nella sentenza n. 3615/2006, ha ribadito che “ciò che avviene dopo resta perciò condotta “post factum...” inidonea ad “elidere il dato storico del profitto già conseguito dall’ente”.

Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che l’attività investigativa dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:

- sia rimasto nella disponibilità dell’ente (anche temporanea);
- ovvero sia stato reimpiegato per finalità “latamente societarie”.

Vantaggi fortuiti

Nel caso in cui dall’attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell’interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi “fortuiti”) nella sfera giuridica dell’ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l’inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all’ente, che l’eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all’apprezzamento della competente A.G., evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell’ipotesi in commento l’insussistenza della responsabilità dell’ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest’ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell’art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell’ente replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all’ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all’adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie potenzialità di controllo all’interno dell’organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

L' "interesse" ed il "vantaggio" nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio", emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di "interesse" dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo "vantaggio" dell'ente, valutabile ex post, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, **ad esempio nella forma di un risparmio di costi**, salva la previsione del secondo comma dell'art. 5.

Dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare: - - se la condotta che ha determinato l'evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti "oggettivamente" nella sfera di interesse dell'ente, evitando in tal modo un approfondimento sull'elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;

- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell'art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009).

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato.

In caso di trasformazione o fusione, l' Società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dalla Società originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità della Società scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dalla Società scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione della Società cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda

ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Approccio metodologico: l'individuazione dei rischi

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, indica i principi per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, la lettera a) della citata disposizione si riferisce, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management), attraverso l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Nel diagramma di flusso che segue si è rappresentata un'ipotesi di procedimento di valutazione dei rischi condotto conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001.

Mappatura dei processi a rischio



Elenco dei potenziali rischi



Analisi del sistema di controllo



Valutazione dei rischi residui



Rischio accettabile



Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi

Predisposizione strumenti di controllo



Attraverso la valutazione della situazione generali, la Società, in relazione ai possibili reati, deve individuare possibili rischi e verificare l'esistenza ed attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi considerati ovvero implementare e adottare dei protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti ed attuati.

La presente edizione del MOG tiene conto dei seguenti atti normativi:

1. i " *Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*", ed. febbraio 2019, redatti dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare Confindustria, ABI, CNF, CNDCEC,

2. le linee guida Confindustria, già approvate dal Ministero nel luglio 2014, e successivamente novellate nel mese di giugno 2021, nonché le linee guida FiseAssoambiente
3. le novellazioni di cui alla legge n. 03/2019 (traffico di influenze illecite) e quelle relative alla prevenzione delle frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
4. il D.L.vo n. 75/2000, che ha introdotta l'obbligo di mappatura e prevenzione dei seguenti reati: tributari, peculato, abuso d'ufficio, contrabbando, distacco del personale;
5. il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021, che ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio. Il predetto decreto ha avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-octies, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) c.p. da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni.
6. il D.Lgs. n.184 del 8 novembre 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti - Modifiche all'Art. 640-ter c.p. (frode informatica) con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati);
7. il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto frodi), diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del *“superbonus”*. In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e interviene sulle fattispecie di cui agli artt. 316-bis c.p. (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
8. Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020”*, che, in particolare, è intervenuta apportando modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici); 615-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
9. L'art. 25-septiesdecies del D.L.vo n. 231/01, introdotto dalla l. 9 marzo 2022, n. 22, recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”* che ha modificato il codice penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-bis, rubricato *“Dei delitti contro il patrimonio culturale”*, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies). La novella legislativa ha altresì esteso la disciplina della responsabilità amministrativa

degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in linea con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia. I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-bis c.p. in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici;
- art. 518-ter c.p. in tema di appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-quarter c.p. concernente la ricettazione di beni culturali;
- art. 518-octies c.p. in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali;
- art. 518-novies c.p. in tema di violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
- art. 518-decies c.p. concernente l'importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-undecies c.p. riguardante l'esportazione illecita di beni culturali;
- art. 518-duodecies c.p. in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-quaterdecies c.p. in tema di contraffazione di opere d'arte.

10.L'art. 25-duodevicies, introdotto dalla predetta l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-duodevicies d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-sexies c.p. in materia riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-terdecies c.p. concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

11.D.l.vo n. 19/2023, che ha introdotto la lett. S-ter all'art. 25-ter del D.L.vo n. 231/2001 (in relazione al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019), non applicabile al contesto aziendale, poiché relativa all'ipotesi di fusioni transfrontaliere per le quali occorre presentare il certificato preliminare da rimettere nelle mani del notaio rogante.

12.D.l.vo n. 24/2023 che ha innovato l'istituto del whistleblowing. Per garantire l'efficacia dell'intero sistema è stata predisposta un'apposita procedura –Whistleblowing - che ambisce a dare sistematicità e organicità ad un istituto indispensabile per la tenuta del Modello organizzativo aziendale prevedendo che tali segnalazioni vengano coinvogliate direttamente all'ODV, utilizzando la casella di posta elettronica del Presidente a garanzia della riservatezza delle segnalazioni. E stato anche necessario modificare il codice sanzionatorio aziendale (art. 21 D.L.vo n. 24/2023);

13.art. 6 ter, comma 2, lett. a), D.L. 10.08.2023, n. 105, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.10.2023, n. 137 con decorrenza dal 10.10.2023, che ha modificato l'art. 24 del D.L.vo n. 231/01, inserendo i reati di Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.).

14.art. 6 ter, comma 2, lett. b), D.L. 10.08.2023, n. 105, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.10.2023, n. 137 con decorrenza dal 10.10.2023, che ha inserito il reato di cui all'art. 512bis c.p. nell'ambito dei reati presupposto 231 (cfr. art. 25octies1 D.L.vo n. 231/01), ulteriormente novellato dall'art. 3, comma 9, D.L. 02.03.2024, n. 19 con decorrenza dal 02.03.2024.

15.Corte di Cassazione n. 32110/2023: il modello organizzativo dell'ente deve prevedere «regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da un soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi». Secondo la Cassazione un modello organizzativo adeguato dovrebbe considerare l'esistenza del divieto di nomina del difensore dell'ente da parte del rappresentante legale indagato da cui dipende l'illecito amministrativo e disciplinare ex ante le modalità con le quali l'ente possa provvedere, in questi casi, alla propria difesa in giudizio. La decisione in commento, in altri termini, fa assurgere la prescrizione in narrativa a regola cautelare, questa volta orientata non già al contenimento del rischio-reato al di sotto della soglia di accettabilità, ma alla "prevenzione" di eventi post-factum, cioè successivi alla commissione del reato presupposto. Il modello di organizzazione e di gestione, in buona sostanza, non dovrebbe più essere soltanto idoneo «a prevenire reati della specie di quello verificatosi» – come imposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dlgs 231/2001 – ma anche a regolare ex ante eventuali situazioni che potrebbero pregiudicare, sul piano procedimentale, l'efficace difesa dell'ente. In questo caso contemplando in anticipo l'ipotesi che il rappresentante legale dell'ente sia indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo e governando il relativo rischio, di natura processuale, con la previsione di meccanismi adeguati ad evitare lo stallo dovuto al verificarsi dell'incompatibilità prevista dall'articolo 39, comma 1, Dlgs 231/2001, oltre a valutare, eventualmente, ulteriori casi cui far conseguire operazioni di *self cleaning*.

16.art. 3, comma 9, D.L. 02.03.2024, n. 19 con decorrenza dal 02.03.2024, che ha aggiunto un secondo comma al citato art. 512bis c.p. stabilendo che "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni";

17.D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 con decorrenza dal 29.06.2024, in materia di reati tributari e, in particolare, di tax credit;

18.D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024, che ha introdotto l'art. 314 bis c.p. «indebita destinazione di denaro o cose mobili» tra peculato per distrazione e abuso d'ufficio nell'ambito dell'art. 25 del D.Lvo n. 231/2001;

19.Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 che ha modificato l'art. 322 bis c.p.; L. 09.08.2024, n. 114 che, con decorrenza dal 25.08.2024, ha abrogato l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

20.art. 1, comma 1, lett. e), convertito con L. 09.08.2024, n. 114, con decorrenza dal 25.08.2024, che ha modificato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);

21.legge 90/2024, che ha ampliato la lista dei reati presupposto di cui all'art. Art. 24bis 231/2001;

22.art. 4 D.L.vo n. 141/2024 che ha recentemente abrogato il TULD (DPR n. 43/73) e ha modificato l'art. 25-sexiesdecies del D.Lvo n. 231/2001 con decorrenza dal 4.10.2024;

23.art. 29 comma 1bis del Dlgs 276/2003, introdotto dal DI 19/2024, in materia di validità di appalti e distacco;

24.L. n. 82 del 6 giugno 2025, Introduzione Art.25-undecies "Delitti contro gli animali: Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), introduzione Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) e sostituzione e introduzione Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui);

25.D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/01 (Contrabbando): Modifiche testo Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D. Lgs n.141 del 26 settembre 2024; Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali: Modifiche testo Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione,

cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);

26.L. n. 80 del 9 giugno 2025, Art. 25-quater del D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico): Introduzione testo Art.270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo), ed introduzione e modifica Art.435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti); Art. 24 del D. Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture): modifiche all'Art. 640 c.p. (Truffa)

27.DL n. 116/2025 convertito dalla L. n. 147/2025, riforma dei reati ambientali

28.L. 132/2025 (Intelligenza artificiale), nuova ipotesi aggravante all'art. 61 n. 11-decies c.p., riferibile a qualsiasi reato commesso "mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" quando tale utilizzo abbia costituito un mezzo insidioso ovvero abbia ostacolato la difesa ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. Oltre all'aggravante generale, sono state introdotte delle aggravanti speciali per i delitti (già ricompresi nel catalogo 231) di cui all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio su strumenti finanziari) e all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato) per l'ipotesi in cui la condotta sia stata realizzata mediante sistemi di IA (per la manipolazione del mercato, la multa può arrivare fino a 6 milioni di euro).

29.[Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea \(art. 25-octies. 2 del D.Lgs. 231/2001\): Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea \(art. 275-bis\), Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'U.E. \(art. 275-ter\), Violazione delle condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività \(art. 275-quater\).](#)

Tra le tante pronunce della Suprema Corte, si segnalano:

- sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768) che ha recentemente dichiarato che i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D.lgs. 231/2001. Nel caso di specie, La S.C. ha rigettato il ricorso delle difese asserendo che la Corte d'Appello aveva già analiticamente motivato, oltre alla sussistenza dei singoli reati-presupposto, l'insussistenza del Modello organizzativo, concludendo che «... a tale categoria non potessero ricondursi né i Modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001, preesistenti alla commissione dei reati in contestazione, né il modello cd. 'Deloitte', adottato nel dicembre 2003 e, quindi, in ogni caso, in data successiva alla data di commissione dei reati presupposto».

- Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2025, n. 8391: la sentenza n. 8391 della Corte di Cassazione (data udienza 17.01.2025, decisione 4 marzo 2025) qualifica l'operatore dell'isola ecologica come **incaricato di pubblico servizio**, ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale. Tale qualifica sussiste se le mansioni non sono puramente materiali, ma includono attività di vigilanza, custodia e valutazione discrezionale sulla natura dei rifiuti conferiti. Ciò suggerisce di prevedere nel mansionario il **divieto di utilizzo improprio dei beni conferiti nei CDR e Onere sull'operatore dell'isola ecologica di garantire il conferimento esclusivamente dei rifiuti per i quali la società ha autorizzazione**.

- Sul fronte della prevenzione ambientale, sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 15 ottobre 2025 n. 33791 la quale, ai fini dell'idoneità o efficace attuazione del modello 231 per la prevenzione dei reati ambientali occorre provare che la società si sia dotata di regole cautelari (procedure) per la corretta gestione dei rifiuti nei cantieri (nel caso esaminato è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa della società in materia di reati ambientali per la genericità e lacunosità del modello organizzativo che pur descrivendo l'attività svolta in merito ai rifiuti si limitava ad una mera affermazione di gestione degli stessi in modo conforme alle normative vigenti o mediante l'applicazione di rigide procedure di controllo sull'affidabilità dei fornitori, così come in merito al rischio di inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, pur dando atto di procedure, istruzioni operative, rispetto dei requisiti ambientali etc., non prevedeva nulla in concreto, quali l'indicazione delle misure da adottare e da chi, l'indicazione di un

organigramma senza alcuna informazione delle persone che rivestono le qualifiche indicate, la previsione dell'organo di vigilanza poi non effettivamente istituito).

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

La Società può essere condannata a rispondere, unitamente alla persona fisica / autore del fatto, esclusivamente di reati ed illeciti amministrativi individuati dal Decreto, da successive integrazioni del medesimo e da leggi che richiamino il Decreto e integrino l'elenco dei c.d. "reati presupposto".

Le tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti richiamati attualmente dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Si riportano le modifiche introdotte dalla legge n. 80/2025

- Truffa (Art. 640 c.p.) Testo in vigore dal 12 aprile 2025 Modifiche al testo:

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

[2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).]

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

Si riportano le modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. t), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

I reati di truffa in oggetto potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati: alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.; assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali); applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto; omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti; alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 316-bis, Codice Penale:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni¹ (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività

¹ La modifica si deve al d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi) diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 316-ter Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata, consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni² pubbliche, può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La modifica introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha previsto una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis Codice Penale Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifici o raggiri che

² La modifica si deve al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis Codice Penale; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifici o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 640-bis, Codice Penale

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione , diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- 617bis c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 617sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 623quater c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. l), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 629, terzo comma, c.p. (Estorsione, Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 635quater 1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 639ter c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. s), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. 90/2024 con decorrenza dal 17.07.2024.

Articolo 617bis

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Articolo 617sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 623quater

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo 629, terzo comma, c.p.

Estorsione

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Commi 1 e 2: Omissis

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Articolo 635quater.1

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 - ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Articolo 639ter

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-quater Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter Codice Penale (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquisire e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si

procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L'art. 615-*quinquies* Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-*quinquies* Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all'art. 617-*quinquies* Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato da L.n.190/2012, L.n.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da ultimo nuovamente modificata dall'art. 9, comma 2 ter, D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e, da ultimo, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.) [inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 04.07.2024, n. 92 con decorrenza dal 05.07.2024, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ~~Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)~~ [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, questo articolo, prima sostituito dall'art. 13, L. 26.04.1990, n. 86, poi dall'art. 1, L. 16.07.1997, n. 234, è stato da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7.Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [modificato dall'art. 26, comma 2, L. 23.09.2025, n. 132 con decorrenza dal 10.10.2025](#)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 19/2023

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023])³

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

1. 8.Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003 e modificato da L. n.80 del 9 giugno 2025]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

3 Art. 54 (55 e 29), D.L.vo n. 19/2023

La norma introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, tra i reati in materia societaria, aggiunge ora l'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.3 c.p.) *Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Art.435 c.p.)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche

per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10.Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

L'art. 29, d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il

datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

Di recente l'art. 29, comma 2, D.L. 02.03.2024, n. 19, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56 con decorrenza dal 01.05.2024, ha introdotto l'art. 29bis al c.d. Decreto biagi (D.l.vo n. 276/2003) il quale così prescrive

“1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

Il legislatore è intervenuto a disciplinare e sanzionare l'impiego di figure contrattuali come l'appalto e il distacco per finalità elusive.

L'appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. L'appalto, invece, **maschera un'interposizione illecita di manodopera**, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ogni caso le direttive date dalla committente, in ragione delle ovvie esigenze di coordinamento (soprattutto in esecuzione dell'appalto endo aziendale), non sono sintomo di somministrazione di mano d'opera (Corte d'appello di Ancona, 125/2020). Anche la Cassazione si è espressa sul tema, stabilendo che l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione, 27567/2023). In ultima analisi, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa. Nell'appalto di prestazioni – tema affrontato anche nel pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, 1571/2018) – occorre tenere a mente gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;

- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (si veda anche Cassazione 3178/2017).

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l'interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Laddove l'appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente dalla lettura di alcune sentenze della Cassazione) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguirne anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell'appalto.

In caso di contratti di appalto la società deve riservarsi la verifica, con cadenza almeno mensile, mediante acquisizione della documentazione rilevante (elenco consuntivo dei lavoratori impiegati nell'appalto, estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto e dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico, copia mensile dei modelli DM10 e Uniemens e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate, documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati, polizza RCT RCO, DURC con validità di 120 giorni rinnovato di volta in volta per tutta la durata dei servizi) del rispetto da parte dell'appaltatore o subappaltatore degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL applicabile.

Si riportano gli articoli modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".

Ai sensi dell'art. 600-quater Codice Penale:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Il reato è ora rubricato “detenzione o accesso a materiale pornografico”, essendo stato aggiunto l'ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall'art. 600-quater c.p.

La norma incrimina, dunque, distinte condotte tra loro alternative e caratterizzate da un diverso disvalore, accomunate dall'oggetto cui le stesse sono rivolte: il materiale pedopornografico.

La differenza tra le azioni risiede nel rapporto materiale che lega il soggetto agente alla cosa e alla durata delle due condotte: mentre il “procurarsi” delinea un delitto istantaneo, il “detenere” configura un reato permanente, la cui consumazione consiste con la cessazione della detenzione, e l'“accedere” implica il mero accesso a siti pedopornografici e visione di immagini di minori mediante reti o altri mezzi di comunicazione, senza necessità che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico.

Ai sensi dell'art. 609-undecies Codice Penale:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

11.Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e, da ultimo, dall'art. 26, comma 4, L. 23.09.2025, n. 132 con decorrenza dal 10.10.2025]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

12.Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13.Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (**non previsto nella lista dei reati presupposto 231**: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni")

14.Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.

285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021 (di seguito, il “D.Lgs. n. 195/2021”).

Il D.Lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale⁴, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

La Direttiva si riferisce, infatti, a tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche ove si tratti di condotte poste in essere dagli autori dei fatti di reato da cui tali proventi provengono o che da soggetti che hanno anche solo partecipato ai reati.

Il riferimento è, dunque, a condotte già previste dal Codice Penale, ovvero agli artt. 648 (“ricettazione”), 648-*bis* (“riciclaggio”), 648-*ter* (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) e 648-*ter*.1 (“autoriciclaggio”).

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673, le fattispecie sopra menzionate sono state, dunque, oggetto di limitati interventi strutturali “*di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti*”⁵. In particolare, si è provveduto a:

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali, rendendole nuove e autonome previsioni incriminatrici;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata;
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, Codice Penale;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l’autoriciclaggio di cui al precedente comma 2 dell’art. 648-*ter*.1 Codice Penale;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all’ultimo comma dell’art. 648 Codice Penale (“ricettazione”, applicabile al caso in cui l’autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;

⁴ Il nuovo D.Lgs. n. 195/2021 viene a completare, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 75 del 14 luglio 2020.

⁵ Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 195/2021, p. 4 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Relazione-illustrativa.pdf>).

- estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia) .
- La responsabilità degli enti può, dunque, configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice Penale da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti resta, peraltro, ferma la necessaria sussistenza degli ulteriori criteri previsti dal legislatore per attribuire l'illecito all'ente e riguardanti la commissione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'interesse o il vantaggio caratterizzanti la condotta del soggetto agente continuano ad essere riferiti esclusivamente al reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia, nell'ambito qui di interesse, alle sole fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e non ai reati sottostanti che generano l'integrazione di tali fattispecie.

Di seguito gli articoli interessati dalle modifiche ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Di seguito le novità introdotte dalla L. n. 137/2023:

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla legge n. 82 del 6.2025 e dal DL n. 116/202 convertito dalla L. n. 147/2025]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Si registra la riforma dei reati ambientali ad opera del decreto legge DL n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, con modificazioni, che ha comportato:

- un inasprimento del trattamento penale, con il passaggio da contravvenzione a delitto per alcune delle più significative fattispecie;
- un aggravamento delle sanzioni a carico delle imprese;
- una estensione dell'arresto in flagranza differita;
- ostacoli alla tenuità del fatto;
- potenziamento delle operazioni sotto copertura.

Sanzioni più severe anche per chi lancia rifiuti dai finestrini dei veicoli o li abbandona sul marciapiede. La norma prevede che l'accertamento delle violazioni può avvenire anche attraverso immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. L'istituto dell'arresto in flagranza differita viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, dall'inquinamento ambientale alle varie ipotesi di abbandono, passando per la gestione non autorizzata di rifiuti. Va ricordato che si considera comunque in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risulta inequivocabilmente autore del fatto. Ciò sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.

La legge di conversione, L. 147/2025 in vigore dall'8 ottobre 2025, ha attenuato l'attività di gestione (vale a dire raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) non autorizzata di rifiuti non pericolosi che torna ad essere qualificabile come contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26mila euro. È così di nuovo utilizzabile l'oblazione ambientale, in base alla quale il contravventore che ottempera tempestivamente alle prescrizioni dell'autorità competente, eliminando le situazioni di pericolo e di danno, può ottenere l'estinzione del reato pagando una sanzione pecuniaria pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese sostenute dall'organo accertatore per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Fuori dai casi di oblazione ambientale, il contravventore – purché elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato – potrà beneficiare dell'oblazione impropria penale, che prevede l'estinzione del reato con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda. Questa opzione si verifica quando il contravventore non riesce a ottemperare le prescrizioni nei termini imposti dall'autorità, ma riesce comunque a farlo prima del processo. Inoltre, se non riesce ad accedere all'oblazione, potrebbe tentare la strada della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sempre a condizione della realizzazione di condotte riparatorie. Tutte queste norme più miti si applicheranno retroattivamente ai fatti commessi dopo l'8 agosto, per il principio del favor rei.

Il delitto di violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari resta tale **solo per i rifiuti pericolosi e nel caso di assenza del formulario o del documento sostitutivo**.

In sede di conversione è stata inoltre mitigata l'aggravante dell'attività di impresa, mediante l'eliminazione della responsabilità dei vertici dell'impresa per omessa vigilanza.

Il decreto Rifiuti aveva già esteso la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ai principali ecoreati, anche di nuovo conio. Ora viene sancito che la proposta di amministrazione può riguardare persone sottoposte a procedimento penale per i nuovi delitti ambientali alla condizione che riguardino i rifiuti pericolosi.

In tal caso, la legge di conversione stabilisce che la misura può essere chiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, oltre che dagli altri soggetti individuati dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011).

Infine, con la conversione in legge, nel decreto Rifiuti sono state anche introdotte alcune nuove pene e sanzioni. Intanto, sono previste nuove pene accessorie per inquinamento ambientale,

disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e attività organizzate per il traffico di rifiuti.

Poi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a tremila euro per chi, violando le disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona e deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta in strada. Se la violazione è commessa usando un veicolo a motore, scatta anche il fermo.

Sono infine introdotte due sanzioni amministrative pecuniarie per le mancate comunicazioni dei distributori in tema di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Si riporta, per completezza, l'attuale versione dell'art. 25 undecies del D.L.vo n. 231/2001:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

[f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;]

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi. (11)

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e),

si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Di seguito le modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

1. *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
2. *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L' Art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, con decorrenza dal 29.06.2024, ha modificato il decreto legislativo n. 74/2000 per includere le definizioni di "crediti non spettanti" e "crediti inesistenti" (art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinqies, D.L.vo 74/2000). Il legislatore specifica ora che i crediti non spettanti sono

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza

I crediti inesistenti, invece, sono

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, ha introdotto nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale.

La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

Sanzioni a società ed enti

Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell'ente.

In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.

Su tale ultimo aspetto, si segnala però che la Cassazione, con una innovativa sentenza (n. 23229 depositata il 28.8.2024), apre al concorso autonomo del Terzo, nel caso legale rappresentate di una società, nella condotta illecita di una società sanzionata per la violazione di norme fiscali. La Suprema Corte, al termine di un complesso ragionamento, con un principio di diritto, ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, DI n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003) l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997”. L’illecito fiscale cioè, al pari di quello penale, può avere un autore, oppure una pluralità di autori, intendendosi per tali ciascun soggetto giuridicamente individuabile nella sua unitarietà. La società dotata di personalità giuridica – continua la Cassazione - emerge nella sua “unicità” e, per la regola introdotta dall’articolo 7 del DI n. 269 del 2003, essa è l’unica imputabile per essere venuta meno, a certe condizioni, la solidale responsabilità, già regolata dall’articolo 11 del Dlgs n. 472 del 1997. Ma la condotta illecita può essere il frutto di un concorso di condotte plurisoggettive, e a tal fine la regola che ne presiede la disciplina non va cercata nell’articolo 7, bensì nell’articolo 9, con conseguente onere, per le società di profilare adeguatamente i consulenti aziendali.

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020, Art. 4 D.L.vo n. 141/2024 e modificato da D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025]

L’art. 25-sexiesdecies, introdotto nel d.lgs. 231/2001 ad opera dell’art. 5, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (di seguito, “d.lgs. 75/2020”), prevede che: In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Le modifiche apportate dal d.lgs. 75/2020 comportano l’estensione dell’applicabilità del d.lgs. 231/2001 ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (di seguito, “D.P.R. 43/1973”).

Il contrabbando doganale integra un'offesa agli interessi finanziari dello Stato, posta in essere mediante l'introduzione nel territorio dello Stato, da Paesi terzi, ovvero extra europei, di merci sottoposte ai diritti di confine eludendo la percezione degli stessi. Le ipotesi delittuose di cui agli artt. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973 sono dunque intese a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei diritti di confine.

Presupposto dei reati in questione è la sussistenza di un momento costitutivo del rapporto giuridico di imposta, che, per le merci soggette al diritto di confine, sorge quando il funzionario incaricato dell'accettazione delle merci in dogana appone, sulla dichiarazione del contribuente di importazione definitiva nel territorio doganale, il visto con la data. L'atto di volontà del contribuente di presentazione della merce in dogana, dunque, ha funzione costitutiva dell'obbligazione tributaria doganale e del rapporto di imposta. Il presupposto dell'obbligazione tributaria non si considera avverato quando l'inosservanza dei vincoli doganali o la mancanza della merce all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, sia dovuta alla perdita della merce per caso fortuito o per forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso contribuente o per calo naturale o tecnico delle merci. In tali ipotesi, l'onere della prova della sussistenza della causa esimente grava sul contribuente. Per ragioni probatorie e di difficoltà nell'accertamento dell'evasione, la formulazione delle fattispecie di reato in considerazione è fondata su presunzioni relative di avvenuta sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. La dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi sulla natura istantanea o permanente dei delitti doganali. L'opinione prevalente, soprattutto giurisprudenziale, propende per il carattere permanente del reato di contrabbando, che si consuma allorché cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti. Ne consegue la configurabilità del reato nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce sottratta ai vincoli doganali, cooperino nel protrarne l'illegittima circolazione.

REATI

Art. 27 D.l.vo n. 141/2024: Diritti doganali e diritti di confine

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 D.l.vo n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo

85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 D.l.vo n. 141/2024. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Art. 88 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

- Art. 94 D.l.vo n. 141/2024: Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Disposizioni in materia di delitti contro gli animali [Articolo 25-noviesdecies aggiunto dalla L. n. 82 del 06 giugno 2025]

- Uccisione di animali (Art.544- bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

- Maltrattamento di animali (Art.544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte

dell'animale.

- Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

- Divieto di combattimenti tra animali (Art.544-quinquies c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. (3)

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- Circostanze aggravanti (Art. 544-septies)

Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre

rappresentazioni del fatto commesso.

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

30. L. 132/2025 (Intelligenza artificiale)

Si registra l'entrata in vigore della L. n. 132/2025 la quale ha inserito una nuova ipotesi aggravante all'art. 61 n. 11-decies c.p., riferibile a qualsiasi reato commesso "mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" quando tale utilizzo abbia costituito un mezzo insidioso ovvero abbia ostacolato la difesa ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. Oltre all'aggravante generale, sono state introdotte delle aggravanti speciali per i delitti (già ricompresi nel catalogo 231) di cui all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio su strumenti finanziari) e all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato) per l'ipotesi in cui la condotta sia stata realizzata mediante sistemi di IA (per la manipolazione del mercato, la multa può arrivare fino a 6 milioni di euro). Trattandosi di un'ipotesi teoricamente applicabile a qualunque reato ascrivibile all'ente, occorrerà valutare, coerentemente con l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, i rischi legati all'uso eventuale dell'IA. In questa prospettiva, la misura di prevenzione principale sarà la previsione di specifici programmi di formazione non solo sulle disposizioni e sui protocolli di riferimento, ma, prima ancora, sulle modalità operative e d'impiego dell'IA nelle molteplici attività dell'ente.

31. **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies. 2 del D.Lgs. 231/2001)**

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis)

Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'U.E. (art. 275-ter)

Violazione delle condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater)

Si rimanda al protocollo specifico.

Adeguati Assetti

In relazione agli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. – norma che, di fatto, ha esteso i doveri dell'organo amministrativo - volto a riscontrare, anche in ambiente "231", la concreta attenzione espressa dall'organizzazione (in primis organo gestorio e organo di controllo) in ordine all'implementazione e monitoraggio degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c., siccome utile anche per la prevenzione dei reati societari e tributari, nonché del riciclaggio e dell'auto riciclaggio⁶, la società assume l'impegno a dotarsi di idonei strumenti organizzativi. Vedasi verbale CDA del 10.7.2023.

6 Si tratterebbe di uno strumento che concorre nella predisposizione di opportune cautele che consentano all'organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società, così da definire, peraltro, le condizioni legali perché le proprie scelte discrezionali siano sottratte al sindacato del giudice.

La questione è nota come teoria della Business Judgment Rule (Bjr). Secondo questa teoria, le scelte discrezionali dell'organo di governo dell'impresa sono sottratte al sindacato del giudice. Il fatto di operare in un mercato concorrenziale determina la necessità che l'amministratore, per perseguire al meglio il profitto della società, sia libero dal rischio di incorrere in responsabilità connesse al cattivo esito di un affare. L'insuccesso, infatti, non necessariamente è dovuto a inadeguatezza del board ma può essere l'esito fisiologico dell'alea del mercato. La regola, tuttavia, non costituisce un principio assoluto.

Pur in presenza di oscillazioni in dottrina, si ritiene che le scelte gestorie siano comunque sindacabili nei limiti di una condotta contraria a buona fede, in quanto dolosamente dannosa nei confronti della società, o se contraria al dovere di diligenza. Quest'ultima evenienza si verifica, in particolare, quando il board agisca senza aver adottato le precauzioni minime necessarie a garantire, se non il successo, almeno la diminuzione del rischio connesso alla singola operazione che si intraprende. Tale valutazione della diligenza nello svolgimento e nella conclusione del singolo affare non può essere condizionata, ovviamente, dal suo eventuale esito negativo, non può cioè essere condotta con il "senno di poi", ma deve avvenire in ottica prognostica, con un giudizio ipotetico ex ante. In concreto, la predisposizione di opportune cautele si sostanzia nella predisposizione di canali informativi che consentano all'organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società. **La teoria della BJR è stata accolta anche dalla nostra giurisprudenza**, con tratti sostanzialmente analoghi a quelli appena sintetizzati.

In questo contesto, la necessità di prevenire situazioni di sofferenza delle imprese ha indotto il legislatore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a introdurre, con l'articolo 2086, comma 2, del Codice civile, un obbligo di organizzazione specificamente rivolto alla valutazione costante del rischio della crisi di impresa e funzionale alla garanzia della continuità aziendale. La tendenza in atto alla creazione di nuovi obblighi procedurali, a carattere precauzionale, comporta **un'estensione dei doveri dell'organo amministrativo**, che pone nuovi quesiti circa la sindacabilità delle scelte operate dallo stesso. Verificatosi un danno in seguito a una decisione dell'organo amministrativo, oltre a giudicare di eventuali responsabilità dirette, può il giudice sindacare la mancata adozione delle misure organizzative precauzionali? Può valutare la loro adeguatezza?

Il primo quesito trova nel nostro ordinamento una risposta agevole nella stessa presenza dell'obbligo di organizzazione. Dato, cioè, che la legge impone all'organo amministrativo un preciso standard organizzativo, in sede di accertamento della responsabilità non sarà possibile opporre la volontà della società di agire sul mercato senza avere adottato misure preventive. D'altra parte la solidità dell'assetto societario non è un bene per la sola società, ma è funzionale a garantire anche diritti e interessi di terzi.

La risposta alla seconda questione, invece, è meno immediata. Contro la sindacabilità del merito delle decisioni organizzative, è stato osservato come il nuovo Codice della crisi di impresa non imponga alcun vaglio specifico relativo dell'assetto organizzativo della società, ma solo la verifica da parte dei soggetti individuati del fatto che l'organo amministrativo si sia attivato a fini preventivi (articolo 14, comma 1, del Codice civile).

Pertanto l'organo di gestione è tenuto a prevedere un assetto organizzativo, ma rimane libero di decidere in quale forma e con quale contenuto. La dottrina maggioritaria pare orientata a favore della possibilità di sindacare il merito delle scelte organizzative a carattere precauzionale, per il fatto che la legge impone scopi precisi che debbono essere perseguiti attraverso l'assetto adeguato della società (la rilevazione di uno stato di crisi e la sussistenza del cosiddetto *going concern*). Non vi è, infatti, discrezionalità quando la legge ponga delle finalità o dei limiti alla libertà di un soggetto protagonista dell'ordinamento. D'altra parte, la legge non ha interesse ad un mero attivarsi della società, magari solo di facciata, a fini elusivi, **bensi richiede la predisposizione di uno strumento efficace di prevenzione.** Lo stesso articolo 2403 del Codice civile impone al collegio sindacale il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e tale assetto è pur sempre unico nella compagine societaria, sebbene oggi giorno finalizzato anche alla prevenzione della crisi di impresa, e perciò unitariamente sottoposto al controllo dell'organo di vigilanza.

Adeguate assetto organizzativo: la definizione di un organigramma con la divisione delle mansioni e delle responsabilità (funzionigramma e mansionario); le procedure che indichino le modalità di svolgimento delle mansioni con le autorizzazioni necessarie e/o limiti e/o responsabilità.

Adeguate assetto amministrativo: la stesura di bilanci di previsione ed analisi degli scostamenti con i consuntivi, forecast del bilancio dell'esercizio; esame dei bilanci infra-periodo, almeno trimestrali, con esame scostamenti dal budget; adeguato controllo di gestione con la formalizzazione di reporting interni a tutti i livelli decisionali; l'istituzione di un'adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti, valutazione della sostenibilità del debito nei 12 mesi successivi e monitoraggio della continuità aziendale; software e strumenti informatici adeguati con predisposizione idonei sistemi di sicurezza; il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi che preventivi rilevando quindi eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario; l'analisi e la gestione dei principali rischi che incombono sull'impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management).

ANALISI della Società

La SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. è un Società mista con capitale pubblico maggioritario costituita il 18/10/1999 tra il Comune di San Giovanni Teatino (CH) e la ECOR S.r.l. – PEC: sangiovanniservizi@pec.it

La società ha per oggetto la gestione e l'espletamento di attività e servizi comunque finalizzati al conseguimento dell'igiene urbana nell'ambito del territorio regionale. In particolare, la società potrà esercitare le seguenti attività la cui elencazione segue a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestione di servizi di nettezza urbana e complementari;
- b) gestione di servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, speciali (pericolosi e non, tossici, nocivi) e di materie prime e secondarie e scarti di lavorazione;
- c) promozione di campagne di cultura e sensibilizzazione ecologica;
- d) costruzione, manutenzione, organizzazione e riordino di servizi ed impianti di nettezza urbana, complementari e comunque connessi;
- e) costruzione e gestione di impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti solidi e liquidi e commercializzazione dei loro derivati;
- f) individuazione delle modalità di tariffazione con particolare riferimento all'incidenza del costo di trattamento dei rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenti ed al modo con cui gli stessi li conferiscono per lo smaltimento, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'ambiente; gestione amministrativa della tariffazione e degli adempimenti connessi, compresi l'accertamento ed il recupero dei crediti;
- g) attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione;
- h) spazzamento e manutenzione di strade, piazze e luoghi pubblici in genere, ripulitura di fossi e canali e recupero ambientale, pulizia delle scarpate delle strade, compresa la gestione della segnaletica stradale e sgombero neve;
- i) gestione dei servizi di smaltimento e depurazione dei reflui fluidi;

j) gestione dei servizi di monitoraggio e consulenza sull'aria con particolare attenzione alla presenza di inquinanti e controllo delle emissioni nell'ambiente di gas, fumi ed altre sostanze nocive;

k) commercializzazione in Italia dei prodotti rivenienti dal riciclaggio e/o cernita di rifiuti quali fertilizzanti organici e chimico-organici, composti organici variamente miscelati, con o senza l'apporto di componenti chimici;

l) partecipazione a società, consorzi e raggruppamenti, anche temporanei, d'impresa aventi finalità simili a quelle sopraelencate.

Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto per conto proprio e per conto di terzi. Al fine di meglio realizzare l'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili e comunque compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e delle attività di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 approvato con d.lgs. del 1.9.1993 n. 385 come modificato dal d.lgs. 141/2010.

Attualmente la Società svolge in via esclusiva in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH) le seguenti attività:

- a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati;
- b) Raccolta differenziata;
- c) Spazzamento stradale ed aree pubbliche;
- d) Raccolto e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE;
- e) Lavaggio Cassonetti;
- f) Informazioni e sensibilizzazione;
- g) Programmi operativi sulla sostenibilità;
- h) Promozione raccolta olii vegetali esausti;
- i) Attività di controllo e monitoraggio;
- j) Altri servizi connessi alle lettere precedenti.

Il capitale sociale della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. è di euro 103.280,00. La maggioranza del capitale sociale è comunque riservata al Comune di San Giovanni Teatino (CH). Il capitale residuo potrà competere persone fisiche, a società private, anche cooperative e a enti pubblici.

Sono **Organi** della San Giovanni Servizi S.r.l., in base all'ultimo organigramma disponibile (Rev. 17 del 17.01.2022):

A) l'Assemblea dei soci;

B) il Consiglio di Amministrazione;

C) l'AD

D) Collegio sindacale, che svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c., esprimendo un giudizio sulla correttezza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio (art. 14, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 39/2010).

La società implementa il PTPCT (per la prevenzione della corruzione e della maladministration) ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. ed è pertanto tenuta alla nomina di un RPCT e agli adempimenti di cui al D.L.vo n. 33/2013 e (Trasparenza) e D.L.vo n. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità degli incarichi).

La San Giovanni Servizi S.r.l. ha adottato il Codice Etico Aziendale, che riflette il suo impegno a:

- mantenere l'attenzione sulle modalità di gestione delle aree a rischio deontologico;
- fornire delle linee guida al personale per contribuire a riconoscere e ad affrontare i problemi etici;
- contribuire a mantenere una cultura d'integrità, onestà e responsabilità all'interno dell'azienda.

San Giovanni Servizi s.r.l. ha ottenuto la certificazione aziendale per la Qualità ISO 9001 ed è certificata anche secondo la norma ISO45001, specifica per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre l'azienda ha ottenuto la certificazione volontaria ISO 14001 del proprio Sistema di gestione ambientale, finalizzato a controllare sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie attività con l'obiettivo di migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

I principi e i requisiti del Sistema di Gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente per noi sono valori fondamentali e irrinunciabili, che consentono di garantire:

- Continuità e regolarità dei servizi, progettati ed eseguiti utilizzando una metodologia preventiva di tutela in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e degli aspetti ambientali;
- Omogeneità di trattamento per tutta l'utenza garantendo attività di informazione, formazione, addestramento e sorveglianza dei lavoratori quale garanzia di consapevolezza e sensibilità verso il ruolo prioritario degli aspetti di sicurezza, salute sul lavoro e rispetto dell'ambiente nell'integrazione con l'attività operativa quotidiana;
- Miglioramento dell'efficienza dei servizi erogati nel pieno rispetto dell'ambiente;
- Riduzione degli impatti ambientali dovuti alla raccolta e trattamento rifiuti.

Valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto

Alla luce delle analisi su finalità e scopi della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L., sulle attribuzioni di competenze e responsabilità assegnate agli organi amministrativi e di controllo, e relative attività gestionali, amministrative, fiscali e finanziarie, si sono rilevati come commettabili i seguenti **principali** reati tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, e quindi presupposto della responsabilità amministrativa della Società.

L'elenco che segue è quello redatto nella prima edizione di questo MOG; si è ritenuto utile conservarlo per consentire un raffronto stratificato del rischio ante e del rischio post..

L'elenco aggiornato è contenuto nelle schede di assessment (paragrafo assessment e gap analysis).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. I N T. M I N (m e s i)	S A N Z. I N T. M A X (m e s i)	Note
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 bis	10 0	60 0	3	2 4	
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 ter	10 0	60 0	3	2 4	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità
(Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	10 0	60 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
	ne)								
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 bis	10 0	60 0	3	2 4	
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 ter	10 0	60 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e). D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/ 2008	c.p.	491 bis	10 0	40 0	3	2 4	
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	615 ter	10 0	50 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	615 quater	10 0	30 0	3	2 4	
<u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	615 quinquies	10 0	30 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	617 quater	10 0	50 0	3	2 4	
<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	617 quinquies	10 0	50 0	3	2 4	
<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/ 2008	c.p.	635 bis	10 0	50 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
	2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]								
<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u> Salvo che il atto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/ 2008	c.p.	635 ter	10 0	50 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/ 2008	c.p.	635 quater	10 0	50 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p). D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/ 2008	c.p.	635 quinquies	10 0	50 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/ 2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 602	40 0	10 00	1 2	2 4	Se l'ente o una sua unità organizzati va viene stabiliment e utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	12	24	
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione e del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</u>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione e del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319 ter c.2	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione e del Novembre 2012)	28/11/2012	c.p.	319quater	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									e 322-bis.
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione e del Novembre 2012)	04/07/ 2001	c.p.	320	20 0	80 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/ 2001	c.p.	321	20 0	60 0			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/ 2001	c.p.	321	20 0	60 0	1 2	2 4	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									e 322-bis.
(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzion e del Novembre 2012)	04/07/ 2001	c.p.	322 c.1-3	10 0	20 0			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/ 2001	c.p.	322 c. 2-4	20 0	60 0	1 2	2 4	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/ 2001	c.p.	321	30 0	80 0	1 2	2 4	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/ 2009	c.p.	513bis	10 0	80 0	3	2 4	
<u>(False comunicazioni sociali)</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/ 2002	c.c.	2621	20 0	40 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/ 2015	c.c.	2621-bis	10 0	20 0			
(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	c.2 2625	10 0	18 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissio ne dei reati, l'ente ha conseguito

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2626	10 0	18 0			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2627	10 0	13 0			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e'

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									aumentata di un terzo
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2628	10 0	18 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissio ne dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2629	15 0	33 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commisio ne dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/ 2006	c.c.	2629bis	20 0	50 0			Se, in seguito alla commissio ne dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2632	10 0	18 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commisio ne dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2633	15 0	33 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commisio ne dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	28/11/ 2012	c.c.	2635	20 0	40 0			
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2636	15 0	33 0			La sanzione è stata così raddoppiat a dal 12/01/200 6 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissio ne dei reati, l'ente ha conseguito

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusi oneda uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/ 2002	c.c.	2638 c.1 -2	20 0	40 0			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e'

[illegible]

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu" aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/ 2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	40 0	10 00			Se in seguito alla commissio ne del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648	20 0	80 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648	40 0	10 00	3	2 4	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengon o da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Riciclaggio)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648bis	20 0	80 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Riciclaggio)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648bis	40 0	10 00	3	2 4	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono o da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648ter	20 0	80 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/ 2007	c.p.	648ter	40 0	10 00	3	2 4	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengon o da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi o) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/ 2015	c.p.	648ter-1	20 0	80 0	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
<u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/ 2006	c.p.	416	40 0	10 00	3	2 4	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cì solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/ 2006	c.p.	416bis	40 0	10 00	3	2 4	
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/ 2006	c.p.	377bis	10 0	50 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/ 2006	c.p.	378	10 0	50 0			
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c. 1]	15/08/ 2009	c.p.	377bis	10 0	50 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	c.p.	733bis	15 0	25 0			
(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	103	20 0	30 0	3	6	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u>									
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	104	20 0	30 0	3	6	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z · I N T · M A X (m e s i)	Note
ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u>									

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Scarichi in reti fognarie) restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	107					
(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	108					

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	137, c.11	20 0	30 0	3	6	
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	187	15 0	25 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.1	10 0	25 0			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservan za delle prescrizion i contenute o richiamate nelle autorizzazi oni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazi oni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.1	15 0	25 0			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservan za delle prescrizion i contenute o richiamate nelle autorizzazi oni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazi oni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. <u>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.3	15 0	25 0			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservan za delle prescrizion i contenute o richiamate nelle autorizzazi oni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazi oni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3. <u>(Secondo periodo)</u> - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. <u>Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.3	20 0	30 0	3	6	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservan za delle prescrizion i contenute o richiamate nelle autorizzazi oni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazi oni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.5	15 0	25 0			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservan za delle prescrizion i contenute o richiamate nelle autorizzazi oni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazi oni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	256, c.6	10 0	25 0			
(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	257, c.1	10 0	25 0			
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	257, c.2	15 0	25 0			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
	2011].								
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	258, c.4	15 0	25 0			Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
									fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	259, c.1	15 0	25 0			
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	260, c.1	30 0	50 0	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzati va vengono

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
	d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].								stabilment e utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissio ne dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdiz ione definitiva dall'eserciz io dell'attività.
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio	16/08/ 2011	Dlgs 152/06	260, c.2	40 0	80 0	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzati va vengono stabilment e utilizzati allo scopo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
	2011].								unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Impiego di lavoratori irregolari). Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione	22, c. 12bis	100	200			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTR OD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINAL E	S A N Z. A M M. M I N (q u o t e)	S A N Z. A M M. M A X (q u o t e)	S A N Z. · I N T · M I N (m e s i)	S A N Z. · I N T · M A X (m e s i)	Note
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	2012].		dello straniero						

Il presente modello va scrupolosamente adottato ed efficacemente attuato da chiunque, in posizione apicale, di rappresentanza o di subordinazione, si trovi ad agire in nome e per conto della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.: esso costituisce un punto di riferimento costante nell'attività della Società e va dunque osservato con scrupolo e diligenza in ogni sua componente.

L'ODV, ciclicamente, verifica la concreta attuazione dei protocolli, delle procedure, della segregazione delle funzioni, ove predisposta, dei flussi informativi e il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche richieste dal MOG 231 aziendale per la loro idoneità alla funzione preventiva.

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati dall'azienda il necessario allineamento ai seguenti principi (**protocollo standard**):

PROTOCOLLO STANDARD	
Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua con la politica annunciata dalla società	Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie
Nessuno può gestire in autonomia un intero processo aziendale	Deve essere garantita l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. L'amministratore non può esercitare (e non gli può essere attribuito) un potere illimitato I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione (segregazione delle funzioni) I poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate Documentazione dei controlli (inclusi quelli dell'OdV).
Poteri di firma e poteri autorizzativi	l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene in coerenza con lo Statuto, con le eventuali deleghe interne, con i mansionari e la segregazione delle funzioni
Segregazione delle funzioni	l'esercizio delle attività sensibili è realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza
Organismo di Vigilanza	Trattandosi di Organismo dell'ente, dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, devono essere mantenuti attivi i flussi informativi volti a consentire la tempestività di controllo e monitoraggio.
Conflitto di interessi	Nel caso in cui, con riferimento allo svolgimento di una attività sensibile in cui è coinvolto, il Responsabile si trovi, o ritenga di

	trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi con un altro dei soggetti coinvolti, tale situazione deve essere immediatamente comunicata dal Responsabile all'Organismo di Vigilanza, astenendosi, del caso, dal compiere atti connessi o relativi all'operazione di riferimento; l'Organismo di Vigilanza riscontra l'ipotesi di conflitto e, del caso, provvede a sollecitare la nomina di altro soggetto in sua sostituzione. Costituiscono situazioni rilevanti sotto la lente del conflitto di interessi in una data attività sensibile definita nel MOG: • il fatto che il Responsabile o il consulente sia legato a uno o più soggetti aziendali coinvolti nell'attività di riferimento, dotati di poteri decisionali, a causa di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, • quando sussistono interessenze in attività produttive o commerciali tra i soggetti che agiscono in nome e per conto della società e dell'altra parte, e ciò possa condizionare il processo decisionale o valutativo e, quindi, gli interessi della società, oppure tra un consulente della società e un esponente della pubblica amministrazione che potrebbe esercitare poteri decisionali, sanzionatori o ispettivi nei confronti della società; • le ipotesi di cui all'art. 2373 c.c., quando il voto risulti determinante e la delibera potenzialmente dannosa per la società; • le ipotesi di cui all'art. 2390 c.c. (svolgimento di attività concorrente), salvo motivata autorizzazione dell'assemblea; • le altre ipotesi previste negli accordi quadro sottoscritti con i committenti
Flussi informativi	Devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza informazioni predefinite nella matrice di rischio, nel presente protocollo standard e nei protocolli, secondo la cadenza concordata 7

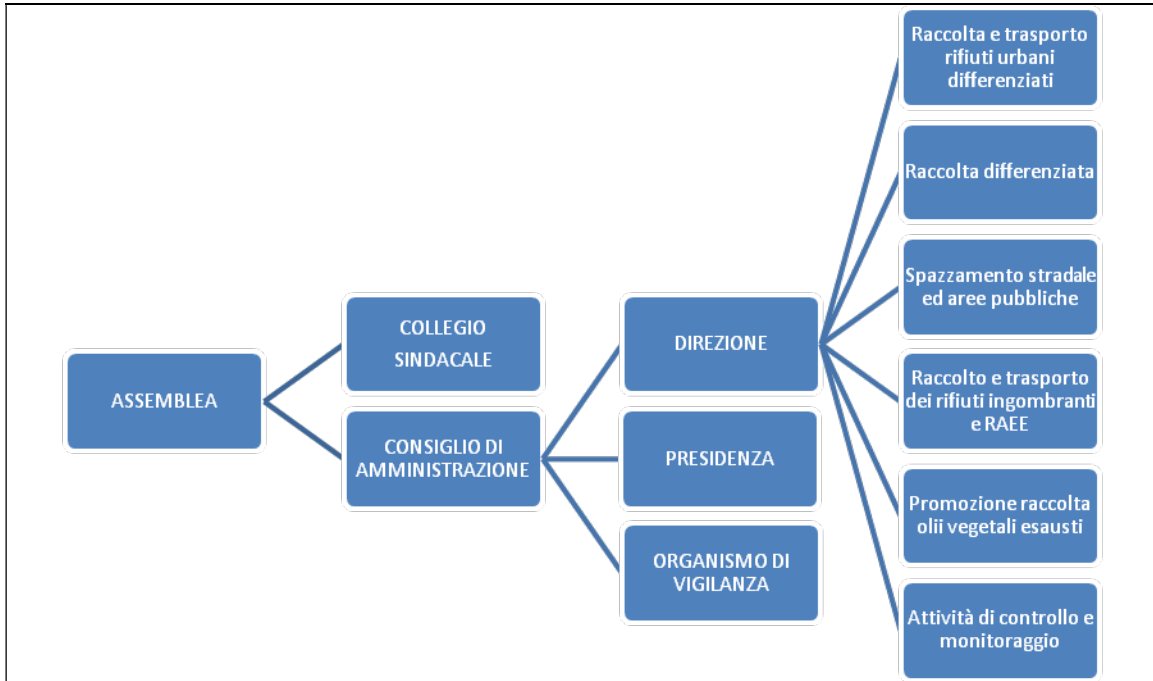
7 In particolare, sono comunicati all'OdV, al netto dei flussi definiti nell'ambito delle singole famiglie di reato:

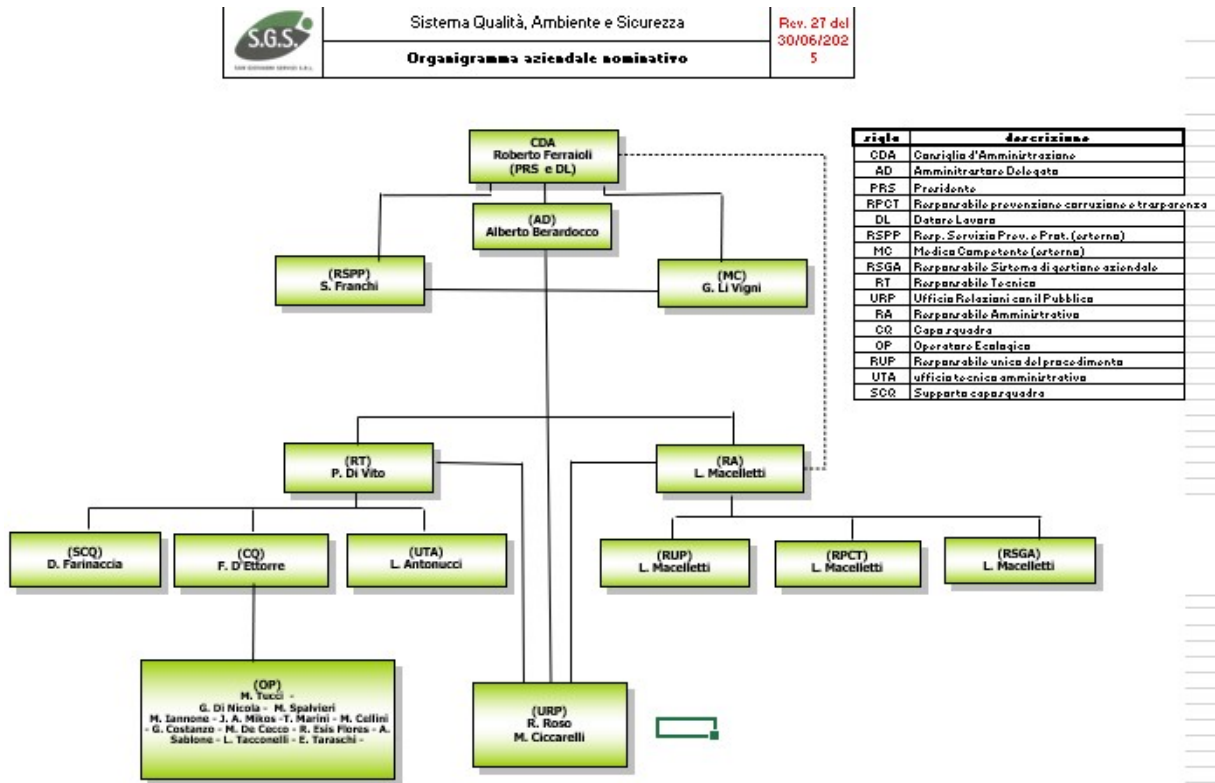
1. provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari;
2. le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati presupposto;
3. l'emersione di ipotesi di conflitto di interessi tra uno dei destinatari e la società;
4. eventuali operazioni con società collegate o controllate, non ordinarie o che non trovino supporto in apposito negozio giuridico o concludono a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
5. la contestazione di illeciti amministrativi;
6. ispezioni e accertamenti di natura tributaria, del lavoro, assistenziale e/o previdenziale;
7. violazioni di procedure;
8. eventuali transazioni finanziarie o commerciali effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata;
9. ispezioni o situazioni rilevanti in tema di ambiente e sicurezza;
10. altre ispezioni da parte di altri enti dello stato;
11. ogni documento inerente segnalazioni da parte degli organi competenti sul mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire la crisi di impresa nell'ottica dell'art. 2086 c.c. e del D.Lv. n. 14/2019, la menomazione (data breach) della struttura di rete e dei principi alla base del trattamento lecito dei dati, la compromissione della proprietà intellettuale e di ciò che sia oggetto di marchio o brevetto;
12. documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i verbali relativi alle analisi ambientali e ai sopralluoghi nelle sedi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
13. le segnalazioni ad opera degli organi di controllo (collegio sindacale / società di revisione);

Incarichi	Nella attività di selezione e affidamento di incarichi professionali devono essere rispettati i seguenti principi: necessità della risorsa; insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi; svolgimento di verifiche preventive di natura etica e professionale; contrattualizzare le prestazioni, la riservatezza e prevedere clausole 231 di risoluzione
Whistleblowing	Obbligo da parte delle funzioni aziendali di cooperare all'emersione dell'illegalità
Sistema sanzionatorio	La violazione del Modello organizzativo espone a sanzioni comminabili dall'organo amministrativo, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza

-
14. richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
 15. provvedimenti disciplinari irrogati al personale;
 16. operazioni straordinarie;
 17. contenziosi;
 18. transazioni;
 19. audit di seconda parte;
 20. stato delle assegnazioni e delle revoche degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
 21. provvedimenti disciplinari aventi causa nell'uso o utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante;
 22. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguardante tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
 23. il bilancio annuale della Società;
 24. eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del D.l.vo n. 24/2023 con l'impiego di strumenti o canali diversi dal whistleblowing (linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole), qualora predisposti dall'organizzazione;
 25. attività suscettibili di credito di imposta;
 26. Sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza;
 27. **Tutti i flussi specificamente riportati nella matrice di rischio 231 e nei singoli protocolli.**

Processi e organigramma





(OP)
M. Tucci -
G. Di Nicola - M. Spalvieri
M. Iannone - J. A. Mitos - T. Marini - M. Cellini
- G. Costanzo - M. De Cecco - R. Esis Flores - A.
Sablone - L. Tacconelli - E. Taraschi -

Art. 1 – Funzione del modello

Scopo del presente modello è quello di dar vita ad un sistema interno di vigilanza preventiva sulle attività della Società, che consenta a sua volta, di prevenire la commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e succ. mod. da parte:

- dei propri amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o collaboratori;
- o di chi, comunque legato all' Società da un rapporto contrattuale, agisca in suo nome e per suo conto, ovvero nell' interesse dello stesso.

In particolare, scopo del modello è:

- consentire una costante e completa opera di 'monitoraggio' sulle c.d. 'attività a rischio', utile a sua volta a prevenire e/o contrastare con tempestività qualsiasi tentativo di commissione di reati;
- informare tutti gli operatori della Società degli obblighi cui essi sono tenuti al fine di garantire il rispetto della legalità nelle attività che cadono nelle c.d. 'aree di rischio';
- rendere quegli stessi operatori consapevoli delle sanzioni (penali, amministrative e disciplinari) che potrebbero scaturire, nei confronti loro e della Società, dall'inosservanza degli obblighi imposti dal modello;
- far sì in tal modo che l'attività della Società si ispiri sempre e comunque al più scrupoloso rispetto della legge e dei principi fondamentali dell'etica.

Art. 2 – Struttura del modello

Oltre ad un'introduzione esplicativa circa contenuto e scopi del D.Lgs. 231/2001, il presente modello consta di una parte generale e di una parte speciale.

La prima contiene i principi generali relativi a validità ed ambito di applicazione del modello nonché ai poteri ed alle prerogative dell'Organismo di Vigilanza; la seconda individua le aree di rischio, nel cui ambito l'attività della Società è soggetta a particolari obblighi procedurali con finalità preventiva, e le figure di reato la cui probabilità di commissione, secondo paradigmi criminologici consolidati e regole d'esperienza comunemente acquisite, può dirsi, in quelle aree, particolarmente elevata. Eventuali modifiche, sia della struttura che del contenuto del modello, così come l'individuazione di ulteriori aree di rischio, determinatesi in ragione dell'evolversi dell'attività aziendale o del quadro legislativo, sono approvate nelle forme di cui al successivo art. 5

Art. 3 – Approvazione del modello e suo ambito di validità

Il modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Applicazione del modello

E' attribuita alla responsabilità della Società l'attuazione del modello nel proprio ambito.

In particolare, gli obblighi imposti dal modello ad amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o dipendenti si intendono riferiti agli amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o dipendenti che di volta in volta si trovano in concreto ad agire nella specifica area di rischio.

Art. 5 – Modifiche ed integrazioni del modello

Tutte le modifiche, aggiunte ed integrazioni del presente modello rese necessarie dall'evolversi dell'attività della Società o del quadro normativo sono rimesse al CDA per la relativa approvazione.

Art. 6 – Accesso alla documentazione relativa alle aree di rischio

E' fatto obbligo all' Società di conservare e, ove richiesto, di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in via informatica o su supporto cartaceo, tutte le informazioni relative alle attività che si collocano nelle aree di rischio indicate nella parte speciale del presente modello.

Tale obbligo spetta a colui il quale, di volta in volta, risulti ricoprire il ruolo di 'responsabile dell'area di rischio secondo quanto stabilito nella parte speciale del presente modello.

Art. 7 – Obblighi di conoscenza del modello

La presa visione del presente modello e dei suoi contenuti rappresenta un obbligo per tutti i soggetti indicati dall'art.1 del presente modello.

A tal fine, una volta formalmente adottato, il modello verrà pubblicato sulla rete informatica interna; sarà poi cura del Presidente comunicare ad amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati, collaboratori od operatori riconducibili alla definizione di cui al precedente art.1 sia l'avvenuta pubblicazione, sia la specifica pagina web con la quale essi sono tenuti a collegarsi per prenderne completa conoscenza.

In caso di modifiche del modello resesi necessarie per esigenze legate all'evolversi delle aree di rischio o della legislazione, sarà l'organo che le ha formalmente deliberate ad indicare di volta in volta con quali modalità esse debbono essere portate a conoscenza del personale o di coloro i quali hanno con la Società interessato un rapporto di collaborazione organica.

E' fatto comunque obbligo di invitare ogni nuovo assunto e/o collaboratore a prendere visione del presente modello consultando l'apposito sito web, e di esigere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto di assunzione e/o collaborazione, una dichiarazione di presa visione del modello stesso.

Art. 8 – Formazione del personale

Obbligo della Società è garantire la divulgazione del presente modello e la piena consapevolezza, da parte dei propri legittimi operatori, delle regole di condotta in esso contenute.

A tal fine, saranno periodicamente intraprese iniziative di formazione del personale volte a diffondere e ad approfondire la conoscenza sia del presente modello che del D.Lgs. 231/2001.

Tali iniziative saranno attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento del personale nelle diverse attività di rischio.

Quale che sia il livello del corso ed il suo personale di riferimento, esso dovrà comunque garantire, fra le altre cose, un costante aggiornamento sui seguenti argomenti:

- contenuti generali del DLgs 231/01;
- nozione di “aree di rischio”;
- elementi costitutivi dei reati presi in considerazione dal presente Modello;
- per i “Responsabili delle aree di rischio”, uno specifico addestramento sulle modalità di archiviazione e tenuta della documentazione nonché in materia di comunicazione.

L’iniziativa e la gestione delle attività di formazione sono affidate alla Direzione, che, al termine di ogni corso, è tenuta ad inviare all’Organismo di Vigilanza di cui agli artt. 9ss. un prospetto, compilato a cura dei docenti del corso, che attesti gli argomenti trattati e le presenze.

Obbligo della Direzione è organizzare almeno un corso di formazione all’anno per ognuna delle tipologie professionali che la stessa avrà preventivamente individuato e che sarà sua cura aggiornare periodicamente.

La pianificazioni degli interventi di formazione verrà documentata in appositi schemi allegati al presente Modello.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 9 – Compiti e funzioni dell’Organismo di Vigilanza

E’ istituito, presso la Società, l’Organismo di Vigilanza sull’attuazione degli obblighi del modello organizzativo .

Compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di dare effettività al presente modello attraverso il costante monitoraggio dell’attività dell’ Società nelle diverse aree di rischio e attraverso la vigilanza sul rispetto, da parte dei soggetti destinatari, degli obblighi stabiliti dal modello stesso. A tal fine:

- l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- gli organi sociali ed i loro componenti, nonché i soggetti indicati dall’art.1 del presente modello, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

Spetta altresì all’Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l’evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato, segnalando al CdA tutte le innovazioni legislative che rendessero necessario l’aggiornamento del presente modello.

Art. 10 – Individuazione dell’Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza è composto da n. 2 membri esterni nominati dal CdA con successiva ratifica dell'Assemblea.

Nella individuazione dei componenti si tiene conto delle seguenti prerogative:

- 1) possesso di un profilo etico di indiscutibile valore;
- 2) possesso di oggettive credenziali di competenza (titolo di studio, qualifica professionale, curriculum adeguato);
- 3) oggettive condizioni di indipendenza;
- 4) Continuità d'azione. La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Non può essere membro dell'Organismo di Vigilanza:

- colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna (o patteggiamento) definitiva (cfr. anche art. 94 del D.L.vo n. 36/2023);
- chiunque sia legato da vincoli di parentela con i membri del CdA o con gli altri soggetti in posizione apicale della Società, o che sia legato alla SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. da interessi economici, o che comunque si trovi in situazioni tali da ingenerare conflitti di interesse.

Nel caso in cui, in relazione ad una determinata attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza (o un suo componente) si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente all'organo amministrativo della Società e all'organo di controllo.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale attività a rischio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- sollecitare la nomina di altro soggetto quale suo sostituto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all'attività a rischio in questione, oppure
- se possibile, delegare la vigilanza relativa all'attività a rischio in questione agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, fermo quanto declinato nel protocollo standard, costituisce situazione di conflitto di interessi con riferimento a un'attività a rischio il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti nella medesima attività a rischio a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lett. c), Codice Civile.

All'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **devono autocertificare**, anche in occasione del primo verbale OdV di insediamento, con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Art. 11 – Nomina e durata in carica

L'incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di nomina. È ammessa la prorogatio.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, nonché violazione della riservatezza, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organo di Vigilanza, per impedimento irrisolvibile o per giusta causa da indicare specificatamente nella formalizzazione dei motivi di revoca, è di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'insussistenza dei presupposti alla base dell'impedimento irrisolvibile o della giusta causa espone al risarcimento del danno. In caso di revoca o decadenza o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto o rinunziante, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

I membri dell'OdV sono rieleggibili. La cessazione di essi per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA provvede alla ricostituzione dell'OdV.

Art.12 – Poteri e prerogative dell'Organismo di Vigilanza – flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza:

- a) ha libero accesso alla documentazione relativa alle operazioni nelle aree di rischio, sia essa informatica o su supporto cartaceo;
- b) può, ove necessario, richiedere ai soggetti indicati dall'art. 1 che abbiano operato o si trovano ad operare nelle aree a rischio elencate nella parte speciale del presente modello, notizie e chiarimenti relativi agli ambiti di rispettiva competenza;
- c) può monitorare l'attività ai fini di un aggiornamento della mappa delle aree di rischio;
- d) può promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del presente modello, nonché diramare istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi all'interpretazione dello stesso;
- e) può coordinarsi, anche convocando apposite riunioni, con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del modello;
- f) provvede, nei limiti e nelle forme indicate nella sezione del presente modello dedicata al sistema sanzionatorio, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari ivi previste per inosservanza degli obblighi scaturenti dal modello medesimo.

I Destinatari del Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

In particolare, sono almeno annualmente comunicati all'OdV i flussi informativi declinati nel PROTOCOLLO STANDARD.

Art. 13 – Obblighi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, trasparenza e nel rispetto delle esigenze operative della Società.

E' obbligo dell'Organismo di Vigilanza effettuare almeno una verifica ogni quadrimestre, verificando la puntuale attuazione del modello per ogni area di rischio individuato, prendendo a campione una o più operazioni o procedimenti realizzatisi nelle aree di rischio.

L'Organismo di Vigilanza deve riferire annualmente al CdA sullo stato di attuazione del modello. Parte integrante di detta relazione sarà l'illustrazione dei risultati delle verifiche di cui al comma precedente.

Art. 14 – Regole sul funzionamento

In relazione alle attività di controllo e vigilanza in materia di responsabilità amministrativa, l'Organismo di Vigilanza effettua le proprie attività nel rispetto delle norme previste in materia di trattamento di dati personali (GDPR 679/2016). Si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono validamente costituite con la presenza di tutti i suoi componenti ed assume validamente le proprie decisioni a maggioranza assoluta. In caso di contrasto, il voto del Presidente vale doppio. In caso di impedimento o assenza del Presidente, gli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere riproposti alla prima riunione utile, da tenersi non oltre 90 giorni dalla precedente; se per qualsiasi causa il contrasto o l'impedimento risultano irrisolvibili, salvo che non risulti possibile applicare quanto disposto in materia di sostituzione da parte del CdA, la decisione può essere integrata mediante coinvolgimento del Collegio sindacale, qualora vi consenta, con funzione di organo supplente ed è assunta a maggioranza assoluta dei presenti. Diversamente, dovrà procedersi alla ricostituzione dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza verbalizza le proprie attività di controllo allegandone la documentazione alla relazione annuale.

Qualora nello svolgimento di una determinata attività l'Organismo di vigilanza si trovasse in conflitto di interessi, deve darne comunicazione al CdA ed astenersi dall'attività, pena l'invalidità di quest'ultima.

Art. 15 – Revoca o recesso dei componenti

L'incarico alla funzione di Organismo di Vigilanza può essere inoltre revocato, con delibera presa a maggioranza assoluta dal CdA, per inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 13 e 14 o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e rispetto delle esigenze operative della Società di cui al precedente art. 13.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno facoltà di recedere dall'incarico in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r. al CdA almeno tre mesi prima della data da cui intendano far partire il recesso.

In caso di revoca, i componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono immediatamente dalla carica; in caso di recesso essi rimangono invece in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16 – Funzione del sistema sanzionatorio e soggetti destinatari

Il Sistema Sanzionatorio così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs 231/2001, al fine dare maggior forza ed effettività alle regole che compongono il presente modello.

Ad esso sono soggette tutte le figure elencate nell'art.1. La sua applicazione presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello e verrà pertanto attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Il Sistema Sanzionatorio inoltre prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono nell'ambito della Società, ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'applicazione delle sanzioni previste negli articoli che seguono tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Art. 16 bis – Concorso nelle violazioni

Le sanzioni sono applicabili non solo agli autori materiali delle violazioni ma anche a coloro i quali, con la loro azione od omissione, con piena consapevolezza e volontà ovvero per negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno concorso alla violazione stessa.

Art. 17 – Criteri di commisurazione delle sanzioni

La gravità dell'infrazione sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- l'entità del danno o la serietà del pericolo corso dalla Società e da tutti i dipendenti o portatori di interessi della stessa;
- l'intensità del dolo, laddove si tratti di infrazione volontaria;
- il grado della colpa, laddove si tratti di infrazioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia;
- il grado di infedeltà nei confronti della Società dimostrato dal soggetto nella realizzazione dell'illecito;
- il comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione precedentemente e successivamente al realizzarsi della stessa;
- le condizioni economiche dell'autore dell'infrazione;
- l'essere o meno l'autore dell'infrazione recidivo.

Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza prima aver sentito l'interessato, avergli contestato con precisione, per iscritto, l'addebito, ed avergli fornito un congruo termine entro il quale esporre per iscritto le proprie ragioni.

Art. 18 – Sanzioni disciplinari per i soggetti legati all' Società da un rapporto di lavoro dipendente

Per i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente le sanzioni irrogabili in caso di infrazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

1. conservative del rapporto di lavoro:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;

2. risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento senza preavviso ma con TFR.

In particolare:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello;
- incorre nel provvedimento della multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione il lavoratore che più volte violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini danno alla Società;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ma con TFR, il lavoratore che adotti un comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto.

Il relativo procedimento disciplinare sarà quello già regolato dallo "Statuto dei Lavoratori" e dal CCNL vigente. A tal fine, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al CdA ed alla Direzione, i quali, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la cui preventiva informazione ed il cui parere sono sempre obbligatori, provvederanno all'accertamento delle infrazioni ed alla successiva irrogazione delle stesse o archiviazione del procedimento.

Art. 19 – Sanzioni disciplinari per i soggetti non legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente

La violazione delle regole del presente modello realizzata da soggetti non legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,
- l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, nei casi in cui la violazione sia così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società. A tal proposito, nei contratti di collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che saranno stipulati successivamente all'entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica clausola in tal senso.

In particolare:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello;
- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00, il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini un danno alla Società;

Competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma precedente è il CdA sentito il parere della Direzione del personale.

Art. 20 – Sanzioni disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza e di amministrazione.

La violazione delle regole del presente modello da parte degli amministratori e dei rappresentanti può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la Società.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano al CdA su proposta dell'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del CdA.

Gli Amministratori, qualora compiano atti eccedenti o non contemplati nell'ambito dei poteri loro conferiti, dovranno essere rimessi al sindacato degli organi sociali competenti a valutare e decidere sulla fattispecie.

Qualora le trasgressioni al Modello configurino anche ipotesi di decadenza dalla carica di Amministratore ex art. 2382 c.c., l'Assemblea dei Soci provvederà direttamente alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Le eventuali contestazioni di reati a uno o più Amministratori o sindaci, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da parte dell'Autorità Giudiziaria, comporta applicazione di provvedimenti interni che saranno adottati dagli organi sociali competenti, da convocare senza indugio, tra cui quelli previsti dalla normativa regolamentare applicabile e quelli qualificabili come provvedimenti di "self cleaning".

L'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo della Società e l'organo di controllo delle contestazioni da parte dell'AG alla volta dell'amministratore o dei Consiglieri per l'adozione di adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del diritto al gettone di presenza o all'indennità di carica fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo;
- altri provvedimenti considerati opportuni rispetto alla gravità della violazione (revoca per giusta causa, azione di responsabilità, altro).

E' vietato al rappresentante legale indagato nominare il difensore della società per il procedimento ascritto a quest'ultima in applicazione del D.L.vo n. 231/01. Al fine di rimuovere possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, occorre pertanto che l'organo amministrativo o, se incompatibile, l'assemblea, provveda alla nomina di un difensore per la società o, in caso di ulteriore stallo, procedersi con la richiesta all'AG competente per la nomina di un curatore speciale che provveda al conferimento della procura alle liti.

In caso di contestazione di fatto reato rilevante ai fini del D.L.vo n. 231/2001 per il quale sia prevista la possibilità di confisca o sequestro preventivo prima ancora che si arrivi all'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente, la società deve adottare provvedimenti urgenti in ordine alla segregazione di beni e/o sostanze patrimoniali, tenuto conto del presumibile ammontare del sequestro per equivalente o della confisca, al fine di ovviare ad una loro possibile indebita apprensione da parte dell'organo amministrativo o di chi ha poteri assimilati che ne determini una modifica, dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio.

Art. 21 – Sanzioni per consulenti, collaboratori esterni e soggetti terzi

Qualsiasi violazione del presente modello realizzata da soggetti elencati nell'art. 1 del presente modello ma non ricompresi fra quelli indicati dalle norme precedenti, può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,

In particolare:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello;

- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00, il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini un danno alla Società;

- l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero, nel caso si tratti di componenti del collegio sindacale, la destituzione dalla carica, là dove la violazione sia talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società (ad es. il collaboratore che adotti un comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto).

A tal proposito, nei contratti di collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che saranno stipulati successivamente all'entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica clausola in tal senso.

Fatta salva la posizione del Collegio Sindacale, nei cui confronti le sanzioni di cui al comma precedente possono essere irrogate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma precedente è il CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

Art. 22 – Procedimento

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Referente dell'Area cui appartiene il contravventore una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il Referente dell'Area trasmette al dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

L'organo amministrativo irroga la sanzione.

Le sanzioni non possono essere comminate prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere adottate dal Responsabile dell'Area Risorse Umane entro i sei giorni successivi a quello in cui sono pervenute le eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento è comunicato altresì all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Organo amministrativo è informato in merito all'esito del procedimento.

In ogni caso l'individuazione e l'irrogazione della sanzione deve tener conto dei principi della proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito avranno rilevanza i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento verrà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Art. 23. Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite. Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, **l'Organo di Controllo** ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile

Art. 24. Misure per chi viola il sistema di segnalazioni

Qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che si avvalga dello strumento/canale predisposto per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, è vietato.

È altresì vietato porre in essere condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo al legittimo utilizzo dei canali di segnalazione.

Qualsiasi misura discriminatoria nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni potranno essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante che abbia fatto uso non improprio della segnalazione è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del medesimo.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In caso di violazione delle misure di tutela del segnalante (es. ritorsioni o quando è accertata che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza riservatezza) si applica la sanzione prevista dall'art. 75 Provvedimenti disciplinari del Contratto Collettivo Nazionale (ad es. della sospensione da 1 a 3 ore sulla base della gravità per lavoratore subordinato) se il contravventore è un dipendente. Se trattasi di soggetto diverso, si applica la risoluzione del rapporto di lavoro secondo i principi generali sulla risoluzione dei mandati per i lavoratori autonomi.

Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è punito con la sanzione prevista dall'articolo sopra indicato sulla base della gravità, se trattasi di lavoratore dipendente. Se trattasi di soggetto diverso, sarà applicata la risoluzione del rapporto.

Qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, ovvero siano istituiti ma non funzionanti, ovvero non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero risulti che tali procedure non siano conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.L.vo n. 24/2023, nonché, ancora, quando risulti che non è stata svolta alcuna attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al soggetto responsabile la sanzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale se trattasi di lavoratore subordinato. Se trattasi di soggetto diverso, sarà applicata la risoluzione del rapporto di lavoro secondo i principi generali sulla risoluzione dei mandati per i lavoratori autonomi.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.L.vo n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Art. 25. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura dell'**Organo di Controllo** assicurare:

□ la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;

□ la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;

□ la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING POLICY)

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'intera materia delle segnalazioni interne è stata più di recente interessata dal D.l.vo n. 24/2023 che ha anche novellato l' art. 6, comma 2-bis, del D.L.vo n. 231/01.

Il comma 2-bis del citato art. 6 ora così recita: "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Il decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quarter del citato articolo 6 del decreto l.vo n. 231/01 (commi inseriti dall'art. 2, L. 30.11.2017, n. 179 con decorrenza dal 29.12.2017, poi abrogati dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 con decorrenza dal 30.03.2023 ed effetto a decorrere dal 15 luglio 2023).

La normativa è ora strutturata in modo da richiedere ai destinatari di

□ definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative, affidando la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;

□ calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;

□ definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;

□ implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;

□ implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;

□ predisporre, pertanto, policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;

□ fornire inoltre informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;

□ comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;

□ fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

□ assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. “facilitatori”), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati persona;

□ prevedere la prevenzione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e aggiornare il codice sanzionatorio (art. 21 D.L.vo n. 24/2023).

SGA ha già implementato un protocollo ad hoc per la gestione del whistleblowing, che sarà utilizzato previo allineamento al nuovo contesto normativo. L'OdV periodicamente monitora le eventuali segnalazioni, provvedendo alla relativa gestione nei tempi e nei modi di cui al protocollo o del proprio regolamento interno

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico aziendale, nonché ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel presente Modello 231.

Le segnalazioni da Whistleblowing veicolano su apposito modulo e sono disciplinate come da protocollo che segue.

Il presente Protocollo sulla segnalazione delle condotte illecite ha i seguenti obiettivi:

- favorire un ambiente di lavoro sano, caratterizzato da senso di appartenenza e legalità, tutelando il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- recepire le prescrizioni di cui al D.L.vo n. 24/2023.

In tale prospettiva e con l'intenzione di dare concreta attuazione alle disposizioni normative, il presente Protocollo individua linee di condotta operative tese a tutelare il segnalante di eventuali condotte illecite.

Definizioni

1. **OdV:** Organismo di vigilanza;
2. **Whistleblowing:** strumento funzionale a favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti aziendali e di altri potenziali interessati;
3. **Trattamento dei dati:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
4. **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
5. **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
6. **ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione** (il primo comma dell'art. 54-bis del D.L.vo n. 165/2001 individua ANAC tra i possibili destinatari delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte del pubblico dipendente: un atto di corruzione pubblica segnalato da un dipendente della società che coinvolga un soggetto interno e un dipendente pubblico potrebbe dunque aprire ad un duplice procedimento, quello dell'ODV e quello di ANAC);
7. **Comportamenti ritorsivi:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
8. **Dipendente pubblico:** il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#);
9. **Modulo di segnalazione:** il fac simile in calce al presente documento da utilizzare per le segnalazioni interne

Fonti

D. Lgs n. 231/2001;

D.lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937: recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 179/2017.

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o anche irregolarità rispetto alle procedure adottate, consumati o tentati da dipendenti o apicali aziendali a danno dell'integrità aziendale.

Non esiste una lista tassativa di condotte illecite che possano costituire l'oggetto del whistleblowing. Si può, tuttavia, affermare che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti previsti dal Modello 231, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi indebiti, nonché i fatti/condotte che costituiscono violazione del Codice Etico aziendale idonei a esporre la compagine aziendale ad un rischio-reato.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di uso distorsivo dei fondi aziendali, demansionamenti, dichiarazioni non vere rese alla pubblica amministrazione per ottenere benefici altrimenti non spettanti, artefazione della documentazione aziendale archiviata suscettibile di rilevanza pubblica, assunzioni di favore (corruzione), operazioni finanziarie non supportate da idonea documentazione volte alla ricettazione o al riciclaggio di danaro o altri beni di provenienza delittuosa, violazione della concorrenza, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, frode nelle pubbliche forniture, mendacità nelle qualità o quantità del prodotto o servizio reso, turbativa d'asta e alterazione di procedure di appalti, transazioni/negoziazioni senza

delibera, illegittima erogazione compensi incentivanti, trattamenti di favore nei confronti di consulenti e professionisti etc.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano, anche alternativamente:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni-procedure aziendali, sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un indebito vantaggio all'azienda;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'azienda e, conseguentemente, un danno reputazionale;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di arrecare un danno all'ambiente;
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi dello stesso.

Si ricorda che l'art. 54 del D.L.vo n. 165/2001 stabilisce, per i dipendenti pubblici, il divieto, già disciplinato nel codice etico aziendale, di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Possono effettuare segnalazioni:

- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);
- i dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti;
- i fornitori di beni e servizi e i consulenti;
- i soci le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto)

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;

- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, di regola vengono archiviate e, quindi, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti. Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione da parte dell'OdV.

E' vietato l'uso strumentale e/o improprio della segnalazione. Il sistema sanzionatorio adottato da SGA, adottato nell'ambito del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.L.vo n. 231/01, sanziona l'uso strumentale e/o improprio della segnalazione. Allo stesso modo, il sistema sanzionatorio tutela la segnalazione fondata e pertinente con i principi ispiratori dell'istituto; onde nessuno potrà essere licenziato o, ancora, subire ritorsioni o demansionamenti in conseguenza di un uso lecito e pertinente della segnalazione. Non è tollerata alcuna forma di ritorsione o misure discriminatorie nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione. Tra le misure discriminatorie vanno ricomprese misure disciplinari, molestie o ritorsioni, che determinino condizioni di lavoro inaccettabili. Il dipendente che ritiene di essere oggetto di misure discriminatorie a seguito di una segnalazione può informare l'OdV, il quale, a sua volta, riporterà al Consiglio di Amministrazione a cui compete, ove confermate le misure discriminatorie, ripristinare le normali condizioni di lavoro.

Chiunque segnali agli organi preposti, o denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata all'ANAC dall'interessato o, eventualmente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ove presenti nell'organizzazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La violazione delle disposizioni di legge determina l'applicazione di sanzioni, nonché le ulteriori sanzioni previste *ex lege* per la condotta illecita posta in essere.

Modalità e gestione della segnalazione e garanzia di riservatezza

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

<https://sangiovanniservizisrl.whistleblowing.it/#/>

Nel rendiconto ODV annuale saranno documentate le informazioni riguardanti il numero delle segnalazioni pervenute e gestite annualmente, nonché la modulistica utilizzabile dal segnalante.

Riservatezza del segnalante

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle policy aziendali, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi ed, eventualmente, di condividerli con le funzioni aziendali deputate ad attuare le misure di prevenzione, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari. I dati in questione non sono altrimenti ostensibili.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, salvo suo consenso espresso ai sensi dell'art. 12 D.L.vo n. 24/2023, comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i

riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia *assolutamente necessaria* alla difesa del segnalato.

Il Consiglio di Amministrazione autorizzerà la conoscenza dell'identità del segnalante qualora l'OdV ne abbia accertato l'assoluta necessità per la difesa del segnalato.

L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante.

Valutazione delle segnalazioni ricevute

L'OdV, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia avviso di ricevimento della segnalazione. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione fornisce riscontro al segnalante.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno.

L'OdV deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (es. Collegio sindacale).

Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso dovrà essere salvaguardato l'anonimato del segnalante.

L'OdV potrà comunicare al segnalante, in modo sintetico e tempestivo, le determinazioni relative e/o conseguenti alla segnalazione.

Qualora l'OdV non ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, ne darà comunicazione all'autore della stessa con l'indicazione dei motivi.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Consiglio di Amministrazione, o il diverso organo competente, provvederà, alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) comunicare l'esito al Responsabile dell'Area di riferimento dell'autore della violazione, affinché attui i provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della società.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dall'OdV nelle seguenti ipotesi:

- mancanza di interesse all'integrità aziendale;
- incompetenza del soggetto destinatario della stessa;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio delle vigilanze di competenza da parte del soggetto destinatario della stessa;
- contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Segnalazione esterna

L'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 24/2023 disciplina due ulteriori e alternativi "regimi normativi" applicabili agli enti che adottano il Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001. In primo luogo, nell'ambito delle **realtà che non abbiano impiegato 50 o più dipendenti nell'ultimo anno**, è prevista la sola possibilità di segnalare le violazioni del Modello organizzativo adottato, ovvero informazioni relative agli illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (i c.d. reati presupposto). Inoltre, non è prevista la possibilità di ricorrere al canale di segnalazione esterna di ANAC o alla divulgazione pubblica. Il *whistleblower* avrà a disposizione, pertanto, i soli canali di segnalazione interna e le relative tutele.

Si applica invece un diverso regime normativo nel caso in cui l'ente che abbia adottato il Modello organizzativo abbia anche impiegato, nell'ultimo anno di attività, una media di 50 o più dipendenti. In questo caso, l'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 24/2023, torna a prevedere non solo la possibilità per i whistleblower di fare ricorso anche al canale di segnalazione esterna e alle divulgazioni pubbliche, ma richiama in aggiunta la facoltà di segnalare comportamenti contrari, oltre che al d.lgs. 231/2001 e al Modello organizzativo, anche al diritto dell'Unione e agli atti dell'UE indicati nell'allegato al decreto.

Si propone una tabella riepilogativa:

	Segnalazioni di ogni illecito amministrativo, contabile, civile o penale	Segnalazioni afferenti la violazione di ogni documento di cui al MOG 231 (codice etico, policies etc.)	Segnalazioni di atti in violazione o omissioni contrari al diritto UE indicati nell'allegato al D.Lvo n. 24/2023	Accesso al canale esterno ANAC di segnalazione e tutele in caso di divulgazioni pubbliche
Soggetti del settore pubblico	SI	SI	SI	SI
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e senza il MOG 231	NO	NO	SI	SI
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e con il MOG 231	NO	SI	SI	SI
Soggetti del settore privato con meno di 50 dipendenti e con il MOG 231	NO	SI	NO	NO

Conseguenze da misure ritorsive

Le persone segnalanti che lamentino di aver subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione possono informare l'ANAC che informa, a sua volta, l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli eventuali provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e il lavoratore ingiustamente licenziato ha diritto di essere reintegrato.

Si considerano atti ritorsivi, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento di luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note merito negative o le referenze negative;

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni reputazionali i pregiudizi economici o finanziari;
- etc.

L'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 24/21023, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.L.vo n. 34/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Responsabilità del segnalante

Il presente Protocollo lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.L.vo n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Comunicazione e monitoraggio

Il numero di segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento sono comunicate, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione.

I dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive istruttorie dovranno essere utilizzati per aggiornare o integrare la Matrice di rischio 231.

Conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che particolari situazioni o condizioni ne autorizzino un trattamento ulteriore (ad es. controversia giudiziaria).

Informativa sul trattamento

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la San Giovanni Servizi s.r.l. con sede legale in Via Largo Wojtyla n.25, 66020 San Giovanni Teatino – CH indirizzo email info@sangiovanniteatino.it; PEC sangioanniservizi@pec.it; Tel. 0854465733

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) è raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@sangioanniservizi.it

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

I dati personali del segnalante saranno trattati per gestire la segnalazione, per garantire la sua tutela in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del suo rapporto con il Titolare, per accertare la veridicità della segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nella necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare, in particolare alle previsioni contenute nel D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), nonché, in caso fosse necessario, nella necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Categorie di dati personali

Sono oggetto di trattamento i dati personali acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati; i dati si riferiscono al soggetto segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte o menzionate nella segnalazione. Inoltre, potrebbero essere oggetto di trattamento anche dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 GDPR, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 GDPR, qualora venissero inseriti nella segnalazione.

Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità elettroniche e/o analogiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente e affidato a persone specificamente formate in relazione all'esecuzione delle procedure di gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni. L'accesso ai documenti relativi alla Segnalazione è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, quale responsabile autorizzato al trattamento ex art. 29 del GDPR n. 679/2016, appositamente deputato alla gestione delle segnalazioni tramite Whistleblowing.

Il sistema di Segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti; i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 24/2023 le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge. In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) Organismo di Vigilanza;
- b) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- c) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- d) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia;
- e) ad-RPCT.

I Professionisti o Società appartenenti alle categorie sopra indicate che trattano dati per conto del Titolare del Trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679, saranno debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

Non è previsto trasferimento di dati personali verso Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali a sé riferiti e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. L'apposita istanza è presentata inviando una raccomandata presso la sede legale della società all'indirizzo sopra indicato.

Tuttavia, in base al d.lgs. n. 24/2023, i suddetti diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, lett. f), del Codice, secondo il quale, *“non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante*

attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [...]".

Luogo

Data

Firma segnalante

SCHEDE DI ASSESSMENT e GAP Analysis

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 1

Reati	Principali Eventi di riferimento
- Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-bis del codice penale). <u>A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.</u> - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del codice penale). <u>Il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute.</u> - Truffa Si riportano le modifiche introdotte dalla legge n. 80/2025 • Truffa (Art. 640 c.p.) Testo in vigore dal 12 aprile 2025 Modifiche al testo: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; [2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).] 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture <u>Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</u> - Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] - <i>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</i> - <i>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</i> - <i>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</i> - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] - <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032</i>	Utilizzo di fondi ottenuti per attività di formazione o per ricerca ed innovazione tecnologica per l'acquisto di beni strumentali. Ottenimento di fondi pubblici attraverso documenti o qualsivoglia strumento adoperato fraudolentemente. Violazione delle procedure per la libera scelta del contraente Turbativa nella redazione dei fascicoli di gara

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Amministrativo - Presidenza /AD - Consulenti	Attività finalizzate all'ottenimento di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di corsi formativi. Attività concernenti l'accesso e l'utilizzo a finanziamenti pubblici e/o privati finalizzati all'acquisto di beni immobili o beni strumentali. Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, o altri provvedimenti amministrativi connessi o funzionali all'esercizio dell'attività aziendale o altre attività ad essa strumentali, adempimenti inerenti richieste integrazioni (comprese quelle derivanti da enti locali). Gestione di adempimenti di tipo pubblicistico mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione di documenti; Gestione dei rapporti con enti pubblici (es. INPS/INAIL e Direzioni Provinciali del lavoro) in relazione agli adempimenti relativi all'amministrazione del personale (comunicazione assunzioni, adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie, assunzioni agevolate, ecc.) Gestione dei flussi finanziari afferenti all'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, nonché finanziamenti agevolati o crediti d'imposta, nonché contributi e finanziamenti relativi al personale Richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego Attività di cui al contratto di servizi con il Comune di SGT Gestione del personale (ipotesi correlata all'eventuale impiego di distacco del personale, art. 30 D.Lv.o n. 276/2003) Esecuzione di contratti con la PA o sue partecipate Predisposizione fascicoli di gara Determine a contrarre	Le attività intraprese dal responsabile dell'ufficio preposto saranno monitorate dai diretti superiori. In particolare gli atti dispositivi saranno controfirmati dal CdA o dal Presidente a valle del preventivo controllo da parte dell'ufficio amministrativo. verifiche dell'Organismo di Vigilanza Adozione di mansionari Whistleblowing controlli sulla documentazione da presentare alla PA controllo sull'effettivo impiego dei fondi pubblici clausole 231 nei contratti con i terzi procedure di tracciabilità (indicazione delle causali) dei flussi finanziari suscettibili di autorizzazione e rispetto delle norme di cui al D.L.vo n. 231/2007 in materia di tracciabilità dei pagamenti regolamento acquisti regolamento personale ISO9001 PTPCT Formazione FLUSSI INFORMATIVI (reati contro la PA e corruzione) Elenco delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno. Report periodico (annuale) sponsorizzazioni o pubblicità. Elenco annuale contenziosi in corso e conclusi. Elenco eventuali partecipazioni a gare o negoziazioni con la Pubblica Amministrazione o istanze per agevolazioni o contributi. Elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni ecc. Elenco dei relativi provvedimenti ottenuti. Elenco contestazioni formalizzate dalla Pubblica Amministrazione e copia dei verbali delle ispezioni concluse, con evidenza degli eventuali rilievi e sanzioni comminate. Elenco delle eventuali, criticità, azioni migliorative e correttive individuate ed eventualmente intraprese a seguito delle verifiche. Gestione anomala dei fondi pubblici. Ricognizione Rapporti con partiti politici, sindacati, associazioni, fondazioni, gestione del personale e suo reclutamento. Avvalimento di intermediari nelle relazioni o nella gestione dei rapporti con la PA o PPUU Eventuale uso del distacco del personale: "la

		società, negli ultimi sei mesi, si è avvalsa di personale distaccato o ha ceduto personale in distacco a favore di terzi ai sensi del D.L.vo n. 276/2003? in caso affermativo si prega di fornire evidenza numerica". L'OdV verificherà: beneficiario, conflitto di interessi, requisiti di cui al decreto legislativo n. 276/2003, prevenzione dell'illecita interposizione di manodopera ex art. 29 d. l.vo 273/2009 etc Monitoraggio e aggiornamento del controllo di gestione - monitoraggio e gestione degli approvvigionamenti - analisi delle risorse tecniche aziendali deputate a mantenere efficiente e regolare l'esecuzione delle attività vincolanti per la società - contrattualizzazione di termini e condizioni (termine essenziale, penali, cauzioni etc.) con i propri fornitori a garanzia dell'esattezza e della tempestività degli adempimenti a loro carico Proroghe contrattuali Affidamenti senza procedura conforme alle norme di cui al Codice Appalti
--	--	--

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 2

Reati	Principali Eventi di riferimento
- <u>Frode informatica</u> - <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u> - <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</u> - <u>Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> - <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> - <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u> - <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u> - <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> - <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> - <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> - <u>falsità previste dal capo III del c.p. riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici</u> - <u>617bis c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)</u> - <u>617sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> - <u>623quater c.p. (Circostanze attenuanti)</u> - <u>629, terzo comma, c.p. (Estorsione, Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità)</u> - <u>635quater 1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> - <u>639ter c.p. (Circostanze attenuanti)</u>	Attività informatica. Trasmissioni telematiche. Accesso diretto e gestione server aziendali Gestione software (es monitoraggio conferimenti da parte degli utenti e tracciabilità dei mezzi) Altri strumenti informatici eventualmente individuati nell'ambito del registro ex at. 30 del GDPR n. 679/2016 Periodica revisione del registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del GDPR n. 679/2016 Gestione documentazione digitale Gestione della firma digitale

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Presidenza/AD	Utilizzo di computer e strumenti elettronici. Gestione del sistema informatico e manutenzione della struttura di rete Accesso diretto e gestione server Utilizzo (e autorizzazione all'utilizzo) dei software/hw e dei sistemi informatici e telematici Assegnazione di strumenti informatici aziendali, definizione delle modalità di utilizzo e effettuazione di controlli Gestione della sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio e protezione di reti e comunicazioni Acquisizione e gestione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici Gestione della firma digitale Utilizzo delle PEC aziendali Periodica revisione del registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del GDPR n. 679/2016	Le attività informatiche e telematiche saranno tracciate e controllate periodicamente con apposito software. Tutto il personale dotato di personal computer sarà opportunamente formato ed informato sui rischi e le responsabilità derivanti dall'uso fraudolenti di strumenti informatici. Tutta l'attività informatica viene regolarmente verificata alla luce del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e GDPR n. 679/2016. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale. • Segregazione fisica server • Policies • Nomina AdS e DPO • Whistleblowing • Registro trattamenti e Adozione di un regolamento per l'uso e la gestione dei sistemi informatici (inclusa la posta elettronica da parte del personale dipendente) e tecnologici • Procedura data breach e data retention FLUSSI INFORMATIVI • Report su accessi non consentiti • Formazione e informazione • Nomina/revoca amministratore di sistema e DPO • Data breach

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 3

Reati	Principali Eventi riferimento
- Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione in atti giudiziari - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Istigazione alla corruzione - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Traffico di influenze illecite - peculato - abuso d'ufficio - Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Si offrono o si promettono danaro o altra utilità (ad esempio: consulenze gratuite) al pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per ritardare od omettere un atto dovuto e/o per favorire la Società relativamente a: autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, verifiche da parte di personale appartenente ad organi di controllo delle Pubbliche Autorità sulla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale, per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., in procedure istruttorie e simili con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, con funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, etc, per ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa. Esempi possono essere la promessa o l'assunzione di un parente o l'impegno di acquistare beni o servizi c/o un soggetto indicato. In occasione di un procedimento giudiziario o di un arbitrato si corrompe un giudice o un perito. La Società nell'ambito di un processo minaccia o offre danaro ad un testimone per indurlo a dichiarazioni false o ad omettere dichiarazioni.

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Presidenza/AD - Consulenti - Operatore isola ecologica	Attività di controllo fiscale, previdenziale, tributario, in materia di lavoro da parte degli organi preposti. Attività finalizzate all'ottenimento di finanziamenti e contributi (si rimanda alle attività sensibili relative alla prevenzione dei reati contro la PA) Gestione dei flussi finanziari Gestione dei rapporti con il Comune di SGT Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente, ad esempio, agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; Rapporti con Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale; Gestione delle ispezioni, verifiche, sopralluoghi condotte dalla Pubblica Amministrazione in materia ambientale, fiscale, previdenziale; Gestione dei rapporti con l'Autorità Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici Gestione rapporti con Autorità Pubblica, con Organismo di vigilanza, Collegio sindacale e Revisore dei conti, se	Le attività intraprese dal responsabile dell'ufficio preposto saranno monitorate dai diretti superiori. In particolare gli atti dispositivi saranno controfirmati dal CdA. Il collegio Sindacale effettuerà i controlli previsti sulle movimentazioni finanziarie. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale. Adozione e aggiornamento PTPCT Nomina RPCT Adozione di procedura o sistemi informatici per la gestione dei flussi finanziari definizione di eventuali circostanze ostative all'assunzione o al conferimento dell'incarico (cause di ineleggibilità e inconferibilità degli incarichi) prima della registrazione di una fattura a sistema, la verifica – ove possibile in maniera automatizzata – dell'esistenza di un ordine o un contratto approvato o concluso in accordo al sistema di deleghe o poteri vigente, dell'effettivo ricevimento del bene e/o dell'effettiva erogazione del servizio (al fine di escludere che la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti) nonché della conformità del bene o del servizio a quanto previsto nell'ordine o nel contratto e della corrispondenza dell'importo indicato nella fattura con quello indicato nell'ordine o nel contratto e il divieto, nel caso la verifica abbia esito negativo, di registrare la fattura ed effettuare il pagamento, fatte salve specifiche deroghe che devono essere

	nominati; Selezione ed assunzione del personale; Affidamento di incarichi (gestione contratti di consulenza e collaborazione); Acquisti di beni (acquisto/erogazione) servizi; Finanziamenti alle società collegate; Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni, liberalità, premi etc; Gestione sinistri; Gestione adempimenti fiscali Designazione membri degli organi sociali in società collegate, controllate o correlate Gestione CDR	adeguatamente autorizzate regolamento acquisti – ISO 9001 regolamento personale Riscontro ai questionari predisposti dall'ODV per le indagini interne Clausole 231 Tracciabilità dei flussi finanziari Segregazione di funzioni Predefinizione di limiti quantitativi all'autonomo impiego di risorse finanziarie Analisi periodica del contesto esterno all'azienda (acquisizione di informazioni su studi, pubblicazioni, cronache quotidiani, relazioni da parte di enti pubblici che svolgono investigazioni etc.) Divieto di utilizzo improprio dei beni conferiti nei CDR Onere sull'operatore dell'isola ecologica di garantire il conferimento esclusivamente dei rifiuti per i quali la società ha autorizzazione Formazione Whistleblowing V.si flussi informativi predefiniti nell'ambito dei reati contro la PA
--	--	---

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 4

Reati	Principali Eventi riferimento
- False comunicazioni sociali - Impedito controllo - Indebita restituzione di conferimenti - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Operazioni in pregiudizio dei creditori - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - Formazione fittizia del capitale - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - Corruzione tra privati (anche nella forma del tentativo) - Illecita influenza sull'assemblea - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Abuso di informazioni privilegiate - Falso nel certificato preliminare 8D.l.vo n. 19/2023, artt. 54, 55 e 29) - Falsità riportate nel certificato preliminare (art. 29, 54 e 55 D.l.vo n. 19/2023)	Manipolazione fraudolenta di documentazione contabile, fiscale e tributaria. Impedimento all'attività di controllo degli altri organi alterando o occultando documenti. Operazione illecite per occultare un pregiudizio ai creditori, falsare le comunicazioni sociali o impedire le regolari funzioni delle autorità di vigilanza. Utilizzo o comunicazione a terzi informazioni riservate per trarne profitto o vantaggio.

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Collegio sindacale - Presidenza/AD	Attività di controllo fiscale, previdenziale, tributario, in materia di lavoro da parte degli organi preposti. Attività finalizzate all'ottenimento di finanziamenti e contributi. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati Gestione del piano dei conti e della contabilità generale; Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con i sindaci/revisioni e con altre Autorità e Organismi); Convocazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;	Le attività intraprese dai responsabili degli uffici preposti saranno monitorate dai diretti superiori. In particolare gli atti dispositivi saranno controfirmati dal CdA. Al fine di elevare la consapevolezza sui rischi conseguenti a comunicazioni illecite di dati di terzi, saranno organizzati corsi formativi per il personale interno sui principi generali ed applicativi in materia di trattamento e riservatezza dei dati personali (Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003). Le attività formative verranno verbalizzate e tenute agli atti. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso anche sui verbali del Collegio Sindacale. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale. Controlli del collegio sindacale (revisione legale) Whistleblowing Adeguamento ai sensi del D.L.vo n. 14/19 (gestione della crisi di impresa) prima della registrazione di una fattura a sistema, la verifica – ove possibile in maniera automatizzata – dell'esistenza di un ordine o un contratto approvato o concluso in accordo al sistema di deleghe o poteri

	Produzione della reportistica da presentare all'assemblea e gestione dei rapporti con i soci Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale; Gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari; Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi societari (eventualmente la Società di revisione) e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo; Controllo di gestione (garantire l'osservanza delle leggi) Rapporti con i fornitori	vigente, dell'effettivo ricevimento del bene e/o dell'effettiva erogazione del servizio (al fine di escludere che la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti) nonché della conformità del bene o del servizio a quanto previsto nell'ordine o nel contratto e della corrispondenza dell'importo indicato nella fattura con quello indicato nell'ordine o nel contratto e il divieto, nel caso la verifica abbia esito negativo, di registrare la fattura ed effettuare il pagamento, fatte salve specifiche deroghe che devono essere adeguatamente autorizzate Albo fornitori, qualificazione del fornitore regolamento acquisti – ISO 9001 regolamento personale patti parasociali
--	---	--

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 5

Reati	Principali Eventi riferimento
- Ricettazione - Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio Sono altresì disaminate e mappate ulteriori fattispecie di reato disciplinate dal D.L.vo n. 14/2019 (prevenzione della crisi di impresa) poiché valutati in stretta connessione con i reati direttamente previsti dal D.L.vo n. 231/01 in materia di: riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, associazione a delinquere, falso in bilancio. Trattasi, in particolare, dei reati di: • bancarotta semplice (art. 323 D.L.vo n. 14/19), • bancarotta fraudolenta (art. 322 D.L.vo n. 14/19), • bancarotta per distrazione (art. 322 D.L.vo n. 14/19), • ricorso abusivo al credito (art. 325 D.L.vo n. 14/2019). Si tratta di tipici reati connessi all'insolvenza e al potenziale fallimento dell'impresa (l'istituto del fallimento, a partire dall'agosto 2020, sarà desueto). Sono reati consistenti nella sottrazione del proprio patrimonio alle pretese dei creditori. Si annota che la bancarotta può essere semplice (cagionata da imprudenza, imperizia, negligenza) o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori). I connotati della fraudolenta sono riconducibili nel complesso a un'attività di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure a un'attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. In particolare, il codice della crisi di impresa (D.L.vo n. 14/2019) prescrive che "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative" (art. 3 D.L.vo cit.); l'art. 2086 c.c., da ultimo riformulato proprio dall'art. 375 del D.L.vo n. 14/19, stabilisce inoltre che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". In quest'ottica, si evidenzia che reati come la bancarotta (semplice, fraudolenta o per distrazione) possono costituire reati presupposto rilevanti ai fini dei reati societari, dell'autoriciclaggio, del riciclaggio, della ricettazione, oppure dell'associazione a delinquere (espressamente previsti nel D.L.vo n. 231/01) e delle falsità rilevanti ai fini della tenuta delle scritture contabili	La Società acquista beni di cui conosce la provenienza illecita. La Società accetta pagamenti o finanziamenti con denaro che sa di essere di provenienza illecita. La Società spende danaro od utilizza beni di cui conosce la provenienza illecita. La Società utilizza beni provento di reati tributari dallo stesso commessi. La Società effettua o accetta pagamenti in contanti o tiene libretti al portatore in violazione dei limiti antiriciclaggio

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Collegio sindacale - Presidenza	Tutte le attività. Attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi; Attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo;	Le attività di tutti gli uffici saranno monitorate dall'Ufficio Direttivo al quale compete la verifica dei corretti procedimenti contabili, amministrativi, contributivi e fiscali. Al fine di elevare la consapevolezza sulle responsabilità conseguenti ad azioni tese all'acquisizione o all'utilizzo di beni di provenienza illecita, saranno organizzati corsi formativi per il personale interno sui principi generali ed applicativi in materia di responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001). Le attività formative verranno

	Gestione dei flussi finanziari; Operazioni che possono interessare società collegate o dove sussistono partecipazioni; Compravendita di beni e servizi - approvvigionamento di beni e servizi; Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi; Gestione delle dichiarazioni fiscali (es. dichiarazione fraudolenta, bancarotta etc. potrebbero essere reati fonte ripuliti nella attività economica); Attività di gestione beni aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso; Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari (la intestazione fittizia (nella specie, di quote societarie) può essere reato fonte dell'autoriciclaggio secondo Cass. N. 43144/2017); Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento; Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi – liberalità; Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema; Gestione contratti di vendita di prodotti e inserimento anagrafiche clienti nel sistema; Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso; Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari; Gestione del personale	verbalizzate e tenute agli atti. procedura o sistemi informatici per la gestione dei flussi finanziari (inclusa la piccola cassa) disamina contesto esterno all'azienda (acquisizione di informazioni su studi, pubblicazioni, cronache quotidiani, relazioni da parte di enti pubblici che svolgono investigazioni etc.) Whistleblowing Albo fornitori, qualificazione del fornitore prima della registrazione di una fattura a sistema, la verifica – ove possibile in maniera automatizzata – dell'esistenza di un ordine o un contratto approvato o concluso in accordo al sistema di deleghe o poteri vigente, dell'effettivo ricevimento del bene e/o dell'effettiva erogazione del servizio (al fine di escludere che la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti) nonché della conformità del bene o del servizio a quanto previsto nell'ordine o nel contratto e della corrispondenza dell'importo indicato nella fattura con quello indicato nell'ordine o nel contratto e il divieto, nel caso la verifica abbia esito negativo, di registrare la fattura ed effettuare il pagamento, fatte salve specifiche deroghe che devono essere adeguatamente autorizzate regolamento acquisti – ISO 9001 regolamento personale Disamina a cura dell'OdV dei flussi finanziari: • Flussi finanziari relativi a sponsorizzazioni/pubblicità • Finanziamenti infruttiferi • Versamenti in conto capitale, rimborso capitale sociale a soci e/o dividendi • Flussi finanziari specifici per prestazioni erogate dai soci, direttamente e/o indirettamente; • Ricavi non ricorrenti e plusvalenze • Giudizi relativi a contestazioni del credito e del debito • Territorialità del flusso finanziario • Deroga a Profili autorizzativi del flusso finanziario • Effettiva attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti disaminati
--	--	--

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 6

Reati	Principali Eventi riferimento
- Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso	Accordo per la commissione di un reato fra tre o più persone.

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Collegio sindacale - Presidenza/AD	Tutte le attività.	Al fine di impedire o minimizzare i rischi di accordi tra più persone interne alla Società al fine di perseguire un reato, sono previsti tra il personale cambi di turnazioni senza preavviso. Inoltre negli uffici direzionali ed amministrativi sono effettuati controlli senza preavviso dall'ufficio di Presidenza. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 7

Reati	Principali Eventi riferimento
- <u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u> - <u>Favoreggiamento personale</u>	Attività tesa ad impedire o falsificare dichiarazioni di terzi nei confronti dell'autorità giudiziaria.

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Collegio sindacale - Presidenza/AD	Tutte le attività.	In fase di attività giudiziaria, verranno effettuati mirati controlli da parte di Presidenza e CdA tesi alla verifica della corretta gestione delle informazioni e delle procedure di comunicazione documentale. Al fine di elevare la consapevolezza sulle responsabilità conseguenti ad azioni tese ad ostacolare le attività giudiziarie, saranno organizzati corsi formativi per il personale interno sui principi generali ed applicativi in materia di responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001). Le attività formative verranno verbalizzate e tenute agli atti regolamento acquisti regolamento personale

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 8

Reati	Principali Eventi riferimento
Lesioni personali colpose Omicidio colposo	Violazione della normativa antinfortunistica sui lavoratori che porta all'evento in occasione dello svolgimento del servizio

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Presidenza - RSPP - MC - Preposti	Tutte le attività (vedi Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)	L'Ufficio Direttivo ha il compito di verificare la corretta applicazione delle misure individuate nel DVR al fine della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. All'Ufficio di Presidenza compete l'assegnazione degli incarichi specifici (RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, medico competente) e gli opportuni aggiornamenti documentali. sessioni formative al personale. Le attività formative verranno verbalizzate e tenute agli atti Valutazione dei fornitori (verifica idoneità tecnico professionale delle imprese), conformità ex art. 26 D.L.vo n. 81/08 e DUVRI con ditte esterne Formazione specifica 231 da erogare ai garanti della sicurezza con verifica della comprensione – prevenzione della condotta imprudente Organigramma aziendale della sicurezza e suo aggiornamento Job description e mansionari dettagliati ISO 45001 Adozione regolamento aziendale (specialmente nei piazzali) Definizione scritta di procedure operative per l'accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro e per l'interferenza con i terzi Attuazione specifiche di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/2008 audizione specifica da parte dell'ODV (da registrarsi a mezzo verbale) dei soggetti nevalgici/garanti - tra cui RSPP FLUSSI INFORMATIVI Incidenti/infortuni o near misses

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 9

Reati	Principali Eventi riferimento
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Scarichi sul suolo - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Scarichi in reti fognarie - Scarichi di sostanze pericolose - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Discarica non autorizzata - Miscelazione di rifiuti - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi - Bonifica dei siti - Bonifica dei siti da sostanze pericolose - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Traffico illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	La Società trasporta i rifiuti prodotti senza le necessarie autorizzazioni. La Società conferisce rifiuti a ditta non autorizzata o con iscrizione all'albo dei gestori ambientali scaduta o a mezzi non autorizzati (si risponde per concorso). La Società miscela rifiuti pericolosi e non pericolosi (ad esempio: toner esausti e carta). La Società omette o altera le registrazioni relative alla gestione dei rifiuti. Il personale addetto alla rimozione ed al trasporto dei rifiuti si rende responsabile di reati ambientali. Circolare da rivolgere a tutto il personale addetto alla raccolta e ai responsabili dei CDR, a scopo preventivo e di rafforzamento della cultura della legalità, menzionando tale misura anche nel PTPCT.

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Presidenza/AD - Preposti - Responsabile Tecnico - CQ - OP	Trasporto di RSU e rifiuti speciali. Smaltimento di RSU, rifiuti speciali e pericolosi (toner, materiale elettronico, ecc...)	Al fine di impedire che le attività di gestione e trasporto di RSU comportino la commissione di reati, verranno svolti controlli a campione dall'ufficio Direttivo tesi alla verifica delle corrette procedure operative. Anche i mezzi impiegati per il trasporto di RSU saranno regolarmente controllati. Allo stesso modo massima attenzione è posta sulla corretta tenuta e compilazione di registri e formulari previsti per la movimentazione dei rifiuti. Al fine di elevare la consapevolezza sui rischi conseguenti a illeciti trattamenti di rifiuti, saranno organizzati specifici corsi di formazione per il personale in materia di normativa sulla gestione dei rifiuti. Le attività formative verranno verbalizzate e tenute agli atti. Valutazione dei fornitori (verifica idoneità tecnico professionale delle imprese), conformità ex art. 26 D.L.vo n. 81/08 e DUVRI con ditte esterne Formazione specifica 231 ISO 14001 Organigramma aziendale della sicurezza e suo

		aggiornamento Definizione scritta di procedure operative audizione specifica da parte dell'ODV (da registrarsi a mezzo verbale) dei soggetti nevralgici/garanti - tra cui RSPP vigilanze RT
--	--	---

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 10

Reati	Principali Eventi riferimento
- Impiego di lavoratori irregolari - <u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u>	La Società utilizza lavoratori in difformità rispetto alle leggi sull'impiego di lavoratori extracomunitari e norme sul lavoro. La società strumentalizza il distacco o l'appalto per acquisire illecitamente manodopera

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Presidenza	Impiego ed assunzioni di personale.	Al fine di evitare la violazione delle norme in materia di lavoro, verranno regolarmente verificate dall'ufficio di Presidenza le procedure di selezione ed assunzione del personale. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale Qualificazione appaltatori: la verifica dei requisiti tecnici di cui al D.L.vo n. 81/2008 ed etici in seno alla controparte, inclusa la verifica del contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore, il trattamento economico e normativo del personale impiegato nell'appalto e/o nel sub-appalto (comma 1bis del Dlgs 276/2003), la solidità e alla genuina natura imprenditoriale del fornitore, i trattamenti economici e normativi applicati da quest'ultimo ai propri dipendenti, il regolare pagamento dei contributi, l'adozione delle prescritte misure di sicurezza, la corretta gestione delle attività con la predizione di sistemi di internal audit in grado di verificare la catena di appalti e sub-appalti, sotto il profilo delle condizioni di lavoro applicate al personale (retribuzioni, lavoro irregolare, orari di lavoro, riposo e ferie, salute e sicurezza), anche al fine di neutralizzare il rischio di sanzioni per appalto illecito (aggravate dal DL 19/2024) e della responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contributi prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003. Adeguate formulazione dei contratti di appalto, in particolare per quanto concerne le garanzie e la disciplina del sub-appalto Whistleblowing ISO 9001

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 11

Reati	Principali Eventi riferimento
<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</u> <u>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</u> <u>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</u> L' Art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, con decorrenza dal 29.06.2024, ha modificato il decreto legislativo n. 74/2000 per includere le definizioni di "crediti non spettanti" e "crediti inesistenti" (art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, D.L.vo 74/2000). Il legislatore specifica ora che i crediti non spettanti sono 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza I crediti inesistenti, invece, sono 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, ha introdotto nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale. La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario. Sanzioni a società ed enti Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell'ente. In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica. Su tale ultimo aspetto, si segnala però che la Cassazione, con una innovativa sentenza(n. 23229 depositata il 28.8.2024), apre al concorso autonomo del Terzo, nel caso legale rappresentate di una società, nella condotta illecita di una società sanzionata per la violazione di norme fiscali. La Suprema Corte, al termine di un complesso ragionamento, con un principio di diritto, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell'art. 7, Dl n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003) l'applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997". L'illecito fiscale cioè, al pari di quello penale, può avere un autore, oppure una pluralità di autori, intendendosi per tali ciascun soggetto giuridicamente individuabile nella sua unitarietà. La società dotata di personalità giuridica – continua la Cassazione - emerge nella sua "unicità" e, per la regola introdotta dall'articolo 7 del Dl n. 269 del 2003, essa è l'unica imputabile per essere venuta meno, a certe condizioni, la solidale responsabilità, già regolata dall'articolo 11 del Dlgs n. 472 del 1997. Ma la condotta illecita può essere il frutto di un concorso di condotte plurisoggettive, e a tal fine la regola che ne presiede la disciplina non va cercata nell'articolo 7, bensì nell'articolo 9, con conseguente onere, per le società di profilare adeguatamente i consulenti aziendali	<u>La Società compensa indebitamente crediti di imposta</u>

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo	Gestione dei flussi finanziari Gestione delle dichiarazioni fiscali e della contabilità	L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche a campione senza preavviso. Gli esiti saranno allegati alla relazione annuale Protocollo di condotta specifico

- Presidenza/AD - Collegio sindacale (revisione) - Consulente esterno	Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese Gestione dei Controlli dei costi Gestione delle fatturazioni Gestione della finanza e della tesoreria Gestione degli omaggi, delle ospitalità Gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi Rapporti infragruppo Operazioni di finanziamento Rapporti con il consulente (circostanza aggravante disciplinata dal comma 3 dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, applicabile al professionista e all'intermediario finanziario concorrente nei reati tributari commessi nell'esercizio di attività di consulenza fiscale, attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in questa sede saranno analizzati gli eventuali riflessi sanzionatori ricadenti in capo al professionista che fornisca un contributo determinante nella commissione degli illeciti fiscali penalmente rilevanti) Gestione delle compensazioni fiscali Conservazione sostitutiva	Protocollo Segnalazione illeciti segregazione delle funzioni Qualifica Fornitori prima della registrazione di una fattura a sistema, la verifica – ove possibile in maniera automatizzata – dell'esistenza di un ordine o un contratto approvato o concluso in accordo al sistema di deleghe o poteri vigente, dell'effettivo ricevimento del bene e/o dell'effettiva erogazione del servizio (al fine di escludere che la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti) nonché della conformità del bene o del servizio a quanto previsto nell'ordine o nel contratto e della corrispondenza dell'importo indicato nella fattura con quello indicato nell'ordine o nel contratto e il divieto, nel caso la verifica abbia esito negativo, di registrare la fattura ed effettuare il pagamento, fatte salve specifiche deroghe che devono essere adeguatamente autorizzate FLUSSI INFORMATIVI • utilizzo visti di conformità • compensazioni fiscali
--	--	---

Protocollo di condotta

- le scritture contabili e fiscali sono tenute e conservate in conformità alle disposizioni tributarie e regolamentari di riferimento;
- ciascun responsabile di funzione verifica che i prezzi dei beni acquistati siano in linea con quelli di mercato;
- il Responsabile amministrativo, in caso di acquisti da nuovo fornitore (non presente nello storico della società), verifica l'esistenza e l'operatività del fornitore mediante estrazione e conservazione di visura camerale al fine di riscontrare il regolare deposito dei bilanci, il fatturato e gli eventuali addetti in seno allo stesso. Verifica inoltre se l'oggetto d'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato. Qualsiasi anomalia deve essere immediatamente comunicata all'AD;
- è verificata o monitorata in capo ai consulenti o risorse esterne, l'assenza di conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità o inconfiribilità.
- Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo è conservata a cura dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, che dovranno documentarne, se del caso, l'attribuzione ad altri soggetti aziendali della responsabilità della conservazione in originale della documentazione.
- Sia favorita la cooperazione / collaborazione con lo studio di consulenza esterno per la gestione degli adempimenti utili al normale decorso delle pratiche fiscali di riferimento, anche ai fini della verifica della sussistenza, della titolarità e della corretta quantificazione dei crediti

di imposta portati in compensazione e il rispetto degli eventuali limiti annuali normativamente previsti.

- Siano attuati i precetti di cui al novellato art. 2086 c.c.
- siano approntate misure idonee a prevenire tempestivamente l'eventuale possibile mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni annuali.

Posto che l'invio telematico di false dichiarazioni (redditi, Iva etc.) con apposizione di un visto di conformità mendace rilasciato dal professionista o dal CAF abilitato è sintomatico del contributo, del professionista o del CAF abilitati, al compimento alle attività illecite del cliente (v. Corte di Cassazione, sentenza 26089/2020), la funzione addetta alla presentazione della dichiarazione (Iva etc.), la società previene il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nonché l'indebita compensazione di crediti inesistenti, e, a tal fine, il referente aziendale:

- verifica la sussistenza in capo al soggetto titolato dell'iscrizione presso la Direzione Regionale Entrate per il rilascio del visto di conformità;
- verifica che i dati contenuti nel flusso suscettibile di visto di conformità siano veritieri;
- l'amministrazione monitora i volumi dei crediti suscettibili di visto affinché non sfiorino il limite consentito dalla legge;
- acquisisce e conserva le dichiarazioni con le allegate ricevute di trasmissione telematica effettuate per conto della società;
- il collegio sindacale attende ai propri compiti istituzionali e richiede evidenza degli adempimenti afferenti la regolare apposizione dei visti di conformità e sull'utilizzo dei crediti.

Operazioni contabili:

- sia garantita la motivazione meticolosa delle delibere autorizzative di ipotetiche operazioni suscettibili di evasione e/o elusione fiscale così da far emergere le motivazioni economiche e giuridiche, diverse dal mero risparmio di imposta, alla base delle stesse;
- siano utilizzati e attuati i principi contabili.

TAX Credit

Tutti coloro che operano per la Società devono attenersi ai seguenti principi generali:

- segregazione delle attività tra chi sceglie un fornitore di qualsivoglia prodotto o servizio, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura;
- devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ogni operazione relativa alla presente Sezione deve essere adeguatamente tracciata e documentabile ex post anche tramite appositi supporti documentali;
- occorre garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive.

Tutti i rapporti che involgono attività suscettibile di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate devono essere improntati al massimo rispetto del principio di trasparenza, osservando rigorosamente tutte le norme, le linee guida, le circolari le faq etc. in materia.

Relativamente alla fruizione dei crediti di imposta, sia favorita la definizione del calcolo della spesa agevolabile mediante ricorso a soggetti terzi, specializzati nel settore di riferimento, garantendo la applicazione meticolosa delle specifiche tecniche prescritte dalla normativa di settore sotto la triplice lente dell'ammissibilità, oggettiva e soggettiva, della rendicontazione/esattezza degli importi oggetto di tax credit e delle certificazioni, se richieste, valutando, del caso, la possibilità di formalizzare un interpello preventivo.

Nell'ambito di qualsivoglia ispezione effettuata da parte delle autorità di pubbliche presso la società dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla struttura societaria interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'OdV.

Divieti

E' fatto divieto:

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore i Pubblici Ufficiali;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, in modo idoneo ad influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o ad indurle ad assicurare vantaggi per l'Azienda;
- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi delegati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie o nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che rappresentano o che trattano o prendono decisioni per conto dell'Ente stesso.
- Effettuare o promettere di effettuare prestazioni indebite (di denaro o di altra utilità) a chiunque (privato o pubblico ufficiale) si dichiari in grado di sfruttare relazioni, esistenti o asserite tali, con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., quale prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio);
- porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento di una gara nonché ogni altro atto diretto ad influenzare le decisioni di gara;
- accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza;
- estinguere obbligazioni contrattuali, sia per flussi in entrata (crediti) che in uscita (debiti), con modalità diverse dalla corresponsione diretta di somme di denaro tracciabili (bonifico bancario, RID, assegno bancario o circolare, ecc.). Qualsiasi eccezione che preveda l'estinzione dell'obbligazione tramite strumenti alternativi o modificativi del rapporto originario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: accollo, espromissione, compensazione, cessione del credito, dazione in pagamento, o qualsiasi altra forma di novazione o estinzione con oggetto diverso dal denaro) è soggetta alle seguenti e inderogabili condizioni:

- **Motivazione e Formalizzazione:** L'operazione deve essere adeguatamente motivata in relazione all'interesse aziendale e formalizzata per iscritto (ad esempio, con accordo, verbale o clausola contrattuale specifica) prima della sua esecuzione.
- **Congruità e Titolarità:** Deve essere garantita la congruità economica dell'operazione e la trasparente titolarità e legittimità del flusso sottostante (beni, servizi o crediti utilizzati in alternativa al denaro).
- **Approvazione a Doppio Livello:** L'operazione deve essere sottoposta a una procedura di doppio controllo (approvazione da parte di due funzioni aziendali distinte e predefinite, come la Funzione Amministrativa e il Responsabile del Controllo Interno/Organismo di Vigilanza) per la sua autorizzazione definitiva.

E' altresì vietato:

- il carosello in acquisto e in vendita;
- l'indebita compensazione;
- il rilascio di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- compiere operazioni sul capitale sociale finalizzate alla creazione di fondi neri (es. riservizzazione del capitale sociale e utilizzo della stessa riserva per il pagamento di penali appositamente disposte in vista del voluto inadempimento contrattuale)
- forzare l'interpretazione delle norme giuridiche finalizzando l'operazione sottesa all'abuso del diritto, a sua volta proteso alla realizzazione di una operazione tacciabile, in concreto, di elusione o evasione fiscale
- pagamenti di fatture non supportate da idonea documentazione
- manomettere, alterare o distruggere documenti a rilevanza contabile;
- l'uso di documentazione falsa;
- Includere nella contabilità fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e/o soggettivo o con un valore superiore a quello reale
- indicare nelle dichiarazioni (Iva etc.) elementi passivi fittizi;
- agevolare o proporre l'infedele asseverazione da parte dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità;
- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto divieto, inoltre, di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero a creare "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, non discostandosi, senza darne adeguata informazione giustificativa, dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati. Il bilancio, inoltre, deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. E' vietato impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del revisore; E' vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.
- abuso del diritto per realizzare l'elusione o l'evasione fiscale
- pagamenti di fatture non supportate da idonea documentazione

- presentare dichiarazioni non veritiere, esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati, sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero crediti di imposta inesistenti o, comunque, non spettanti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter;
- alterare i sistemi informativi aziendali al fine di manipolare i dati in essi contenuti;
- effettuare prestazioni in favore di fornitori, consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare prestazioni o rimborsi in favore di dipendenti, collaboratori a qualunque titolo, fornitori, consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella documentazione fiscale a corredo;
- laddove l'organizzazione sia tenuta a rilasciare dichiarazioni ambientali, rilasciare dichiarazioni ambientali esplicite in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell'attività dell'impresa stessa, che non siano chiare, specifiche, ambigue e non accurate

Nell'ambito dei rapporti con le società collegate occorre agire nel rispetto di legge. I flussi comunicativi devono avvenire con la massima trasparenza e nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società.

Deve essere osservato il sistema di deleghe e procure affinché sia rispettata la separazione tra chi richiede / chi autorizza e chi effettua i pagamenti; chi esegue e chi controlla / autorizza; nonché, ancora, la tracciabilità e verificabilità ex post di ogni operazione relativa alle attività sensibili, garantendo la archiviazione della documentazione, ivi inclusi documenti e/o scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione e di garantire la tracciabilità del processo.

Norme di chiusura

Sia favorita la cooperazione / collaborazione con lo studio di consulenza esterno per la gestione degli adempimenti utili al normale decorso delle pratiche fiscali di riferimento, anche ai fini della verifica della sussistenza, della titolarità e della corretta quantificazione dei crediti di imposta portati in compensazione e il rispetto degli eventuali limiti annuali normativamente previsti.

Il Collegio Sindacale

- attende ai propri compiti istituzionali e richiede evidenza degli adempimenti afferenti la regolare apposizione dei visti di conformità e sull'utilizzo dei crediti.
- monitora l'inoltro delle dichiarazioni fiscali ed acquisisce la ricevuta di invio telematico;
- rende le attestazioni di competenza riguardo alla documentazione suscettibile di compensazione fiscale.

SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 12

Reati	Evento di riferimento
Art. 493 ter c.p.: “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti..... Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	Un apicale utilizza impropriamente una carta di credito aziendale Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

UFFICI	ATTIVITA'	MISURE E CONTROLLI
- Ufficio Direttivo - Ufficio Amministrativo - Presidenza/AD	Assegnazione / utilizzo degli strumenti: carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro Monitoraggio sull'utilizzo degli strumenti di pagamento nto	Verifiche a campione da parte dell'ODV di congruità e coerenza dei flussi inerenti gli strumenti di pagamento diversi dal contante Whistleblowing Flussi informativi Formazione prima della registrazione di una fattura a sistema, la verifica – ove possibile in maniera automatizzata – dell'esistenza di un ordine o un contratto approvato o concluso in accordo al sistema di deleghe o poteri vigente, dell'effettivo ricevimento del bene e/o dell'effettiva erogazione del servizio (al fine di escludere che la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti) nonché della conformità del bene o del servizio a quanto previsto nell'ordine o nel contratto e della corrispondenza dell'importo indicato nella fattura con quello indicato nell'ordine o nel contratto e il divieto, nel caso la verifica abbia esito negativo, di registrare la fattura ed effettuare il pagamento, fatte salve specifiche deroghe che devono essere adeguatamente autorizzate Flussi informativi, periodicità annuale: 1. elenco aggiornato assegnatari di strumenti di pagamento diversi dal contante (carte di credito); 2. provvedimenti di revoca di detenzione di strumenti di pagamento diversi dal contante 3. anomalie riscontrate in fase di monitoraggio dell'uso corretto degli strumenti di pagamenti (pertinenza delle spese con la mansione, inerenza delle spese con l'oggetto sociale etc.) 4. provvedimenti disciplinari per uso improprio degli strumenti

		di pagamento diversi dal contante
--	--	-----------------------------------

Protocolli

(N.B.: Per i reati tributari si rimanda ai protocolli a tergo della relativa scheda di assessment)

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle norme vigenti in Azienda al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Per quanto non espressamente disciplinato in questa sezione si rimanda alle disposizioni, ai regolamenti, alle procedure, alle policies della società Rieco S.p.a.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna inoltre a dare continua implementazione e attuazione ai protocolli specifici e alle procedure aziendali.

È assolutamente vietato:

- a) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici funzionari italiani ed esteri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- c) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D.Lgs 231;
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;

h) destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;

i) Effettuare o promettere di effettuare prestazioni indebite (di denaro o di altra utilità) a chiunque (privato o pubblico ufficiale) si dichiari in grado di sfruttare relazioni, esistenti o asserite tali, con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., quale prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

Segregazioni

- È attribuita al CdA la responsabilità per l'approvazione del budget aziendale per donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e erogazioni liberali
- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il responsabile:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;

- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente.
- L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono monitorabili e sempre tracciabili;
- la società implementa una policy per la assegnazione e il monitoraggio dei flussi finanziari correlati all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante (Artt. 493ter e ss. c.p.), [V.si infra](#)

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del MOG 231.

RAPPORTI CON LA PA

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti di interesse, ovvero quando quest'ultimo non sia stato adeguatamente profilato e valutato, anche da un punto di vista etico (assenza di procedimenti penali, assenza di condanne etc.).

Nel caso in cui si intenda ottenere la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da una Pubblica Amministrazione deve essere coinvolto il Presidente/Rappresentante Legale (RP) e quindi anche il CdA, ed anche in copia conoscenza l'ufficio amministrativo e dare corso a una formale richiesta che includa tutti i dati necessari a identificare il Contributo (ad esempio, l'ammontare dei Contributi da richiedere, la finalità a cui sono destinati, la documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione, i dati relativi alla Pubblica Amministrazione finanziatrice, la valutazione indicativa degli effetti economici e finanziari attesi a seguito dell'erogazione del Contributo).

Ricevuta da RP l'autorizzazione a procedere, il richiedente predispone la prima bozza di richiesta di Contributo, unitamente all'eventuale documentazione da allegare e da trasmettere all'ufficio amministrativo. Quest'ultimo verifica:

- la sussistenza dei requisiti richiesti, la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni;
- che i dati forniti, inclusa la documentazione da allegare alla richiesta di Contributo, siano completi e veritieri.

Quindi, comunica al RP, con in copia il richiedente, gli esiti della verifica.

In caso di esito positivo, il RP o altro soggetto munito di potere di firma, sottoscrive la richiesta di Contributo dispone riguardo a chi deve procedere all'invio alla Pubblica Amministrazione o al soggetto previsto dalla normativa (es. soggetto erogante, banca convenzionata, etc.).

Tutti i pagamenti connessi all'erogazione del Contributo devono essere effettuati a mezzo assegni bancari non trasferibili o circolari (privi di elementi in bianco), ovvero bonifici bancari, con obbligo di indicazione della causale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Ogni richiesta per il rilascio o il rinnovo da parte della Pubblica Amministrazione di autorizzazioni o concessioni deve essere sottoposta dai soggetti competenti sulla base del provvedimento oggetto della richiesta all'approvazione del RP.

Il RP verifica, con l'ausilio delle funzioni aziendali competenti, che le informazioni e i dati di cui alla domanda siano:

- corretti, completi e veritieri;
- adeguatamente documentati;
- quindi provvede alla sottoscrizione della domanda e la trasmette al RDF competente affinché la inoltri alla Pubblica Amministrazione.

In caso di **ispezioni, verifiche o richieste in genere da parte della Pubblica Amministrazione**, l'esponente aziendale che per primo viene a conoscenza dell'ispezione o verifica ovvero che riceve la richiesta, informa immediatamente il RP.

Il RP, o altro soggetto munito di poteri, designa un referente per la gestione dell'ispezione, verifica o richiesta da parte della Pubblica Amministrazione. Il Referente può essere individuato nella persona del responsabile di funzione competente o in altro esponente aziendale.

Qualora l'ispezione, verifica o richiesta riguardi la materia della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, il Referente è individuato nel RSPP.

La designazione, ove i poteri non siano già attribuiti al Referente competente secondo l'organizzazione aziendale, avviene mediante il conferimento di apposita procura o mediante l'attribuzione di poteri interni e viene effettuata di volta in volta, in occasione di ogni singola ispezione, verifica o richiesta.

Il RP comunica, appena possibile, la designazione del Referente a ODV.

Il Referente ha il compito di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione procedente, garantendo il coordinamento delle attività e il rispetto dei tempi richiesti. Eventuali scadenze sono monitorate attraverso appositi scadenziari e meccanismi automatici di *alert*.

Il Referente garantisce altresì la tracciabilità delle comunicazioni alla Pubblica Amministrazione e assicura l'archiviazione, prevalentemente in formato elettronico, della documentazione rilevante (ad esempio, comunicazioni, verbali, report, etc.).

In caso di **accesso di rappresentanti della Pubblica Amministrazione negli uffici della Società**, il Referente, che è sempre accompagnato da un altro esponente aziendale, accoglie i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nel rispetto dell'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei confronti della Pubblica Amministrazione che rappresentano. Ove richiesto, il Referente mette a disposizione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione supporti tecnici e logistici al fine di permettere agli stessi lo svolgimento delle attività (ufficio, linea telefonica, eventuali supporti tecnici/informatici) e mette a disposizione della Pubblica Amministrazione i documenti e le informazioni richiesti, monitorando e certificando l'avvenuta e corretta evasione delle richieste pervenute e delle informazioni fornite e assicurando in ogni caso che i documenti e le informazioni siano completi, corretti e veritieri.

Per regola generale e salvo casi eccezionali, i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere nella versione definitiva ed ufficiale.

Il Referente monitora e certifica l'avvenuta e corretta evasione delle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione.

Il Referente provvede altresì a informare periodicamente il RP e ODV sullo stato dell'ispezione, verifica o richiesta e predispone, a conclusione di ciascuna fase in cui si articola il procedimento, un report di dettaglio (con allegata copia della documentazione prodotta o fornita alla Pubblica Amministrazione) con l'indicazione de:

- gli argomenti trattati e le richieste ricevute;
- le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione e la fonte delle stesse;
- le evidenze prodotte a fronte delle richieste da parte della Pubblica Amministrazione (documentazione, interviste, etc.);
- i tempi e le modalità di indagine da parte della Pubblica Amministrazione;
- le eventuali problematiche emerse.

In occasione di proposte e negoziazioni con la Pubblica Amministrazione si deve sempre essere corretti, accurati, indiscreti e completi in tutte le fasi della negoziazione.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti PP.UU e dipendenti pubblici in genere sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel pieno rispetto delle procedure interne e del principio di trasparenza. Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

La società non dovrà mai partecipare ad attività illegali e non etiche, e non deve accettare mai rapporti commerciali che prevedano il pagamento o il ricevimento di tangenti.

Pertanto, ci si aspetta da tutti i destinatari che:

- Non offrano, promettano, diano, accettino, concordino di ricevere, cerchino una tangente (per se stessi o per la società) di qualsiasi tipo come controparte di un trattamento privilegiato o per ottenere un vantaggio commerciale per sé stessi;
- Non facciano alcun tipo di pagamento incentivante, nemmeno per assicurarsi un'azione che fa parte delle routine, nemmeno per interposta persona;
- Non utilizzino il contante per pagare le fatture, le commissioni, gli sconti di fornitori, clienti, altri partner commerciali, né accettino pagamenti in contanti o similari per le transazioni commerciali;
- Facciano sempre attenzione al motivo per cui viene effettuato un pagamento, se l'ammontare richiesto è proporzionato alla merce o al servizio forniti e se costituisce una transazione commerciale legittima che è proporzionata ai termini dell'accordo in vigore
- Registrino tutti i fornitori, i clienti e gli altri partner commerciali in SW adeguati per le registrazioni dei partner commerciali.

In generale, non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni strumentali:

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare la controparte;
- offrire o fornire omaggi, anche sotto forma di promozioni aziendali o pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti a conformarsi alle leggi ed alle regole vigenti, in un modo trasparente ed etico.

Molti ordinamenti giuridici hanno promulgato leggi che introducono restrizioni correlate a:

- assunzione dei dipendenti pubblici;
- regalie da e verso i dipendenti pubblici (inclusi, ma non solo, pasti, spettacoli, viaggi);
- protezione delle informazioni in fase esecutiva contrattuale.

I dipendenti ed i collaboratori, in detti casi, devono preventivamente informare l'Organismo di Vigilanza.

allo stesso modo, qualora emergano questioni relative all'interpretazione di qualunque legge o regolamento, è dovere dei dipendenti e dei collaboratori informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Per le operazioni di gestione di liberalità, eventi promozionali, sponsorizzazioni e omaggi:

verificare la sussistenza dei seguenti requisiti dell'ente a favore del quale viene richiesta l'erogazione:

- ente notoriamente affidabile e largamente conosciuto;
- tracciabilità dell'iniziativa o dell'effettivo svolgimento delle attività da parte dell'ente beneficiario.

Tali requisiti sono valutati anche in considerazione della documentazione prodotta dall'ente che deve fornire la seguente documentazione:

- copia dello statuto;
- dichiarazione di personalità giuridica;
- coordinate bancarie;
- altre comunicazioni o documenti rilevanti concernenti l'ente beneficiario;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con la Società.
- verificare che tutta la documentazione riguardante l'iniziativa sia opportunamente archiviata.

Gestione di omaggi:

categorizzare gli omaggi acquistabili definendo il relativo importo di modico valore per ciascuna categoria;

verificare che i soggetti che autorizzano l'erogazione di omaggi siano dotati di appositi poteri secondo il sistema di deleghe in vigore;

verificare che i beni omaggiati siano di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo ai clienti, fornitori, consulenti ed altri partner, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda a nocimento della società da loro rappresentata.

verificare che, nel caso in cui il soggetto destinatario dell'omaggio rivesta cariche pubbliche o sia dipendente della pubblica amministrazione, il valore dell'omaggio sia modico e/o simbolico rientrando nella prassi di normale conduzione degli affari e che non possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia;

Garantire che gli omaggi offerti siano documentati in modo idoneo al fine di consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo.

Gestione delle sponsorizzazioni

verificare che le attività cui la Società intende partecipare con la finalità di accreditare e promuovere l'immagine della medesima, siano coerenti con il budget aziendale approvato dal CdA della Società;

predicare nel contratto di sponsorizzazione una clausola recante il diritto per la società erogante di chiedere contezza in ogni momento circa l'effettività del rapporto oggetto di sponsorizzazione

integrare la clausola 231

garantire che tutte le attività di sponsorizzazione siano documentate in modo idoneo al fine di consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, i protocolli prevedono che:

Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza; il CDA stabilisce limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati avviene solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali

le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che via espressa autorizzazione da parte del responsabile e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;

la Società si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

È fatto esplicito divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori alle soglie consentite ex d.l.vo n. 231/2007
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa/in contanti eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi limitati;

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici internazionali senza l'indicazione della controparte;
- effettuare operazioni su strumenti derivati di natura meramente speculativa;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni

Gestione dei pagamenti

- Le forniture di beni / servizi sono supportati da contratti / accordi con i fornitori riportanti le condizioni economiche.
- Le fatture ricevute sono sottoposte ai controlli attinenti la corrispondenza a quanto ordinato e quanto ricevuto, in termini di quantità. Le discrepanze fuori dai limiti di tolleranza sono indagate coinvolgendo il rappresentante legale.
- Le fatture sono autorizzate al pagamento (tramite apposizione di firma sulle stesse) da parte del Responsabile di funzione. Alla fattura sono allegati gli eventuali documenti ad essa afferenti (es. bolle, per le merci; SAL, per i servizi).
- Tutte le fatture da registrare e da mandare in pagamento, successivamente al vaglio dell'organo deputato al controllo contabile, siano preventivamente approvate dai Responsabili competenti e dai soggetti in possesso di idonei poteri (approvazione mediante timbro e firma).
- Al momento della predisposizione del pagamento, sia verificata l'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni / servizi.
- I pagamenti avvengono solo sui conti correnti non cifrati indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso (opportunamente verificate).
- Eventuali variazioni ai termini di pagamento sono approvate via mail dal Responsabile
- L'autorizzazione al pagamento della fattura ed i relativi controlli sono effettuati da personale diverso da quello che predispone la distinta di pagamento e da quello che ne autorizza il flusso monetario.
- Sia disposta l'archiviazione della documentazione relativa al processo di gestione dei pagamenti.
- [Si rimanda al regolamento Acquisti](#)

Gestione degli incassi e delle operazioni di saldo, stralcio e passaggio a perdita dei crediti

- Le operazioni di saldo e stralcio di crediti sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione
- I passaggi a perdita dei crediti devono essere approvati a cura del Consiglio di Amministrazione.

Gestione, selezione e assunzione del personale e gestione delle politiche retributive, i protocolli prevedono che:

il procedimento assunzionale deve risultare conforme alle prescrizioni di cui al art. 35 del D.L.vo n. 165/2001

i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;

le valutazioni dei candidati sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del responsabile;

sono preventivamente accertati e valutati condizioni di conflitto di interessi;

il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti sono improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali.

E' assolutamente vietato:

1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La società non tollera, e, pertanto, è vietato:

1) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

5) impiegare lavoratori minorenni

6) esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo.

In caso di distacco del personale, attenersi scrupolosamente ai presupposti predefiniti nell'ambito dell'art. 30 del D.LVo n. 276/2003 e comunicare all'OdV l'eventuale avvalimento di detto istituto.

Per le operazioni di gestione dei rimborsi spese viaggio, i protocolli prevedono che:

le note spese devono essere gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso

Gestione dei pagamenti tramite strumenti diversi dal contante

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'assegnazione e le modalità di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, quali, ad es., carte di credito, tessere di transito, strumenti abilitanti alla fruizione di servizi, pedaggi, carte carburante etc.

L'assegnazione e le modalità di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, quali, ad es., carte di credito, tessere di transito, strumenti abilitanti alla fruizione di servizi, pedaggi, carte carburante etc. costituiscono attività sensibili rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi-reato previsti dal Modello di organizzazione e gestione adottato dalla società ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231/01. In particolare l'articolo 493-ter, Codice penale qualifica reato l'indebito utilizzo o la falsificazione di qualsiasi mezzo di pagamento diverso dai contanti come le carte di pagamento e di debito.

Peraltro, l'utilizzo improprio di questi strumenti potrebbe concretizzare la commissione di ulteriori reati, quali, ad esempio, reati tributari, induzione indebita, mediante comportamenti verso un soggetto pubblico, per ottenere un concreto agire in proprio favore e/o della società oppure la sua corruzione, corrispondendo al medesimo, appunto, un vantaggio attraverso l'utilizzo improprio di uno strumento di pagamento diverso dal contante.

Ulteriori Casi concreti

Un esponente aziendale potrebbe, ad esempio, commettere il reato previsto dall'articolo 493-ter nel caso in cui, nell'interesse o vantaggio dell'ente, falsifichi o utilizzi indebitamente «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali». Vi possono rientrare, ad esempio, monete elettroniche, valute virtuali, criptovalute, ma anche carte di credito/debito aziendali.

Il reato previsto dall'articolo 493-quater potrebbe, invece, essere commesso, ad esempio, se, un esponente aziendale, sempre a vantaggio o nell'interesse dell'ente, realizza un sistema informatico oppure apparecchiature o dispositivi progettati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, un programma informatico capace di accedere a una App con cui si trasferisce il denaro e quindi progettato per commettere un reato di indebito utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal contante).

Rileva ai fini della responsabilità 231 anche il comportamento dell'esponente aziendale che, a vantaggio o nell'interesse dell'ente, altera un sistema informatico o telematico determinando il trasferimento di denaro o valuta digitale (articolo 640-ter).

Soggetti autorizzati e strumenti di pagamento

Nel contesto aziendale sono impiegati diversi strumenti di pagamento diversi dal contante.

È inoltre previsto l'uso del *home banking*.

Gestione e monitoraggio

I flussi afferenti il ciclo passivo correlato all'uso degli strumenti di pagamento diversi dal contante è periodicamente monitorato dal responsabile amministrativo.

Il monitoraggio, eseguito dal responsabile amministrativo, mira a verificare il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento i cui flussi devono risultare coerenti e congruenti con il core business e l'oggetto della società.

In caso di strumenti di pagamento associati a veicoli aziendali (multicard, telepass etc.), è consentito l'uso degli strumenti di riferimento coerentemente con l'autorizzazione all'uso promiscuo del bene principale.

Il monitoraggio ed i controlli sono svolti rispettando la dignità, la libertà personale e la riservatezza dei dati personali raccolti, che dovranno essere gestiti soltanto dai soggetti formalmente incaricati del trattamento e in applicazione della normativa vigente, garantendo i principi di cui all'art. 5 del GDPR n. 679/2016, previa informativa resa all'interessato.

L'assegnazione degli strumenti di pagamento è documentata per iscritto.

Tutte le mansioni/risorse interessate devono sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.

La società può implementare misure informatiche atte a prevenire comportamenti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 493 ter, 493 quater c.p.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere periodicamente informato in merito:

- 1.elenco assegnatari di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- 2.provvedimenti di revoca di detenzione di strumenti di pagamento diversi dal contante;
3. provvedimenti disciplinari per uso improprio degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
4. anomalie rilevate in fase di monitoraggio dei flussi finanziari mediante strumenti di pagamento diversi dal contante.

Qualora dal monitoraggio dei flussi di riferimento dovessero emergere anomalie di incoerenza e/o incongruenza, il personale a ciò deputato avviserà per iscritto l'interessato perché provveda a fornire tutto quanto utile e necessario per documentare l'inerenza e la congruenza della spesa afferente il flusso finanziario di riferimento.

L'OdV dovrà essere periodicamente informato per l'eventualità che il destinatario ometta di fornire riscontro o ne fornisca in maniera capziosa.

Livelli autorizzativi per l'assegnazione delle carte di credito e altri strumenti di pagamento

Presidente del Cda per le carte di credito e l'home banking

Responsabile amministrativo per le altre ipotesi.

Spese ammissibili

Gli strumenti di pagamento possono essere utilizzati dal soggetto assegnatario esclusivamente per effettive necessità personali connesse ad esigenze lavorative, comprovate e nel rispetto del proprio mansionario.

Le spese ordinarie autorizzate sono, ad esempio:

- spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute in occasione di trasferte;
- iscrizione a seminari, conferenze o convegni preventivamente autorizzati;
- acquisti straordinari e urgenti, preventivamente autorizzati;
- acquisti, preventivamente autorizzati, per i quali la carta di credito risulti l'unica forma di pagamento possibile;
- spese di rappresentanza;
- spese di piccola cassa per l'acquisto di beni e servizi in situazioni di urgenza per un importo massimo di € 250,00 Iva inclusa, per singola transazione, con un tetto massimo mensile di € 500,00 Iva inclusa.

Le spese sostenute devono sempre essere debitamente comprovate con i relativi giustificativi al fine della relativa rendicontazione.

I pagamenti delle spese effettuati con carta di credito non possono superare il limite del fido concesso, nel rispetto del limite annuo attribuito.

Cessazione del rapporto e restituzione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'assegnatario restituirà gli strumenti di pagamento.

Modalità di utilizzo e divieti

Gli strumenti di pagamento sono da intendersi strettamente personali e possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto assegnatario al quale è concessa in uso nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui alla presente policy e non può essere ceduta a terzi in alcun caso.

L'assegnatario è tenuto ad adottare misure di massima cautela per la custodia e l'utilizzo degli stessi, soprattutto nel caso di pagamenti mediante sistemi elettronici attraverso web server internet.

In caso di furto o smarrimento, l'utilizzatore/assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione alla funzione Amministrazione anche al fine di valutare la denuncia dell'accaduto alle competenti autorità di pubblica sicurezza. In caso contrario, sarà responsabile delle eventuali spese addebitate per utilizzo indebito e/o fraudolento.

È assolutamente vietato produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di

progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Rendicontazione delle spese

Copia delle ricevute di utilizzo degli strumenti di pagamento devono essere allegate ai giustificativi di spesa, secondo le tempistiche di prassi, a corredo della documentazione di riepilogo del flusso di riferimento.

In caso di mancata rendicontazione delle spese entro il termine previsto o d'irregolarità nella documentazione giustificativa, la società si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'assegnazione/uso dello strumento di pagamento.

Spese sostenute prive di adeguata documentazione giustificativa saranno imputati all'assegnatario.

Pagamenti attraverso sistemi elettronici

Quando si effettuano pagamenti attraverso web server internet delle eventuali ditte fornitrici dei beni o servizi richiesti, dovranno essere assunte tutte le informazioni necessarie a garantire l'affidabilità del fornitore, verificare la sussistenza del protocollo https recante l'icona  sulla barra degli indirizzi, nonché adottare ogni misura idonea ad effettuare il pagamento in regime di sicurezza.

Norme di coordinamento

La società implementa la presente policy in attuazione del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.Lv.o n. 231/01, nel cui ambito è prevista la prevenzione dei reati di cui agli artt. 493 ter c.p. ("Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"), 493 quater c.p. ("Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") oltre che i reati previsti dall'art. 640 ter c.p. ("Frode informatica").

Raccomandazioni

E' fortemente consigliato seguire le raccomandazioni di seguito riepilogate:

Controllare gli estratti conto, poichè, nella misura in cui si possano verificare addebiti doppi o relativi ad acquisti mai effettuati, è necessario contestare immediatamente l'operazione. Se le operazioni sono tante e ripetute, è opportuno bloccare la carta con una telefonata al servizio clienti e fare una denuncia alle autorità, da consegnare poi alla banca o all'emittente la carta.

Phishing, è una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso l'inganno degli utenti che si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli, solitamente attraverso una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). Di solito il messaggio invita, riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri riservati dati di accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato artatamente allestito

identico a quello originale. Qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei criminali. A tal proposito è bene ricordare che la banca non chiede mai i dati personali via email o sms, quindi è opportuno evitare di rispondere in ragione della dubbia provenienza delle comunicazioni.

L'inserimento del numero della carta di credito dev'essere effettuato solo su siti protetti da sistemi di sicurezza internazionali (individuabili dalla presenza di un lucchetto, in basso a sinistra nel browser).

E' altresì opportuna la verifica dell'esistenza del venditore, e l'indicazione sul sito di tutti i suoi dati e riferimenti, nonché provvedere alla stampa della ricevuta di pagamento, la quale potrebbe tornare utile in caso di contestazioni. Se si sospetta una clonazione della carta, per scongiurarne il rischio, è opportuno eseguire la medesima procedura che si attua per il furto o lo smarrimento: blocco della carta, contestazione dell'estratto conto e denuncia alle autorità competenti.

Regole di chiusura per i viaggi di lavoro, spese e spese di rappresentanza per conto della società

- prenotare la tariffa aerea logica più bassa il più in anticipo possibile;
- Le note spese devono essere presentate in modo tempestivo
- Gli apicali (dirigenti) sono responsabili non solo dell'approvazione dello scopo commerciale della spesa e del supporto allegato, ma anche che il dipendente abbia esercitato buon giudizio e buon senso nelle spese sostenute
- È vietato il noleggio di Moto e l'utilizzo del servizio taxi Moto durante gli spostamenti di lavoro;
- La società non si assume alcun obbligo di rimborsare i dipendenti per spese che non lo sono nel rispetto di questa politica. I dipendenti che non rispettano questa politica di viaggio possono essere soggetti a: Ritardo o trattenuta del rimborso; Azione disciplinare; segnalazione di spesa fraudolenta che potrebbe provocare la risoluzione del rapporto;
- Ogni richiesta di viaggio deve avere uno scopo commerciale che giustifichi la necessità dei viaggi;
- Le spese di intrattenimento devono essere autorizzate dalla direzione e includono eventi come teatro o eventi sportivi, per cui una discussione d'affari si svolge durante, immediatamente prima o immediatamente dopo l'evento. Nella rendicontazione dei costi per intrattenimento devono essere forniti i documenti per la deducibilità di tali spese dal punto di vista fiscale;
- Ogni strumento aziendale (telefono, tablet, telepass, buoni spesa etc.) trova fondamento nei principi di necessità, utilità e coerenza sia per quanto attiene all'uso che all'assegnazione.
- Anticipi di cassa devono essere autorizzati dalla direzione.

Per le operazioni riguardanti la gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS, GdF), i protocolli prevedono che:

alle verifiche ispettive di carattere giudiziario, tributario o amministrativo partecipino i soggetti preposti alla gestione delle attività oggetto di verifica da parte di terzi; è identificato un responsabile abilitato all'oggetto della materia;

il soggetto responsabile della verifica informa l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmette copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e la gestione della fiscalità e del contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria i protocolli prevedono che:

è identificato un responsabile abilitato all'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'Azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

il responsabile identificato informa l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.

Per le operazioni riguardanti l'attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici, i protocolli prevedono che:

il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifica che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sono destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il sono state richieste e ottenute;

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze professionali, i protocolli prevedono che:

i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

l'individuazione di consulenti esterni è sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;

la nomina dei consulenti avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;

non vi è identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l'autorizza; l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;

i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedono apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato assieme al Codice di Comportamento;

non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;

È fatto esplicito divieto di:

- assegnare incarichi di fornitura, consulenza e prestazione professionale a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
 - instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di un reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
 - riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
 - richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi professionali inesistenti;
 - emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
 - creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
 - farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, ovvero attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- utilizzare schemi contrattuali, quali l'appalto e il distacco di personale, non genuini e, quindi, per scopi diversi da quelli consentiti (ad es. illecita somministrazione di manodopera)

Laddove l'organizzazione sia tenuta a rilasciare dichiarazioni ambientali, verificare che tutte le « dichiarazioni ambientali esplicite » in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell'attività dell'impresa

stessa, siano chiare, specifiche, non ambigue, accurate e documentate/documentabili utilizzando strumenti o procedure che garantiscano la solidità del dato di riferimento.

Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali (qualifica fornitori) sono favoriti meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie;

impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.

- Nei contratti con i fornitori: i) clausola 231 risolutiva espressa

Privacy

Sono attuati i dettami di cui al GDPR n. 679/2016. [Si rimanda al Codice Etico.](#)

Gestione della contabilità

E' fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme penali, di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;
- ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti

pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);

- influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea.

Valutazione e stime di poste soggettive di bilancio, predisposizioni di bilanci, di situazioni contabili infrannuali e relazioni

sono adottate procedure contabili, costantemente aggiornate, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;

tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;

la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Direzione della Società che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;

eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dalla Direzione della Società;

la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;

qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice di Comportamento e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Rapporti con i soci e organo di controllo contabile

sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'organo di controllo contabile, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;

le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dall'organo di controllo contabile, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione di cui al punto precedente;

tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio d'amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali l'organo di controllo contabile debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

siano individuati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico ai componenti dell'organo contabile;

sia garantito ai soci, agli organi di controllo contabile il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità, un'adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti.

Operazioni straordinarie:

ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio d'Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;

-la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;

ove richiesto, la società di revisione e/o il collegio sindacale esprimano motivato parere sull'operazione ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione della Società, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione

Acquisti e codice appalti

Siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori e clienti sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
- comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi offshore);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);

- caratteristiche e finalità dell'operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;

l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;

nella selezione di fornitori siano espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia e dal codice appalti (D. l.vo n. 50/2016), sopra e sotto soglia;

i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente autorizzati;

nella scelta del fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;

nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello;

sia vietato intrattenere rapporti con tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

SICUREZZA

Protocolli generali:

per le definizioni si rimanda al T.U.

per l'elenco dei reati si rimanda alla parte generale del MOG 231

per le attività sensibili si rimanda alla parte speciale del MOG 231 e al DVR aziendale

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) prevedere che, per tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) definire e comunicare in modo adeguato le disposizioni aziendali atte a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

-
- d) consentire l'accesso ai documenti di cui al punto precedente solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegate, alle strutture preposte ad attività di audit;
- e) prevedere che siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
- f) prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente (per i costi della sicurezza) le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- g) prevedere che la Società adotti idonee modalità di comunicazione del Codice Etico e degli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nel suo operato quotidiano;
- h) sviluppare un adeguato programma di formazione e addestramento rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta. Tale programma deve essere finalizzato ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.
- i) garantire un'adeguata circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda attraverso:
- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - le riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale;
- j) garantire l'integrazione del sistema di controllo per la sicurezza con la gestione complessiva dei processi aziendali con particolare riferimento alle seguenti attività:
- assunzione e qualificazione del personale;
 - organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
 - acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
 - manutenzione normale e straordinaria;
 - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;

-
- gestione delle emergenze;
 - procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
 - k) garantire che l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, anche regolamentari;
 - l) vigilare affinché l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
 - m) garantire la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - n) prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste;
 - o) assicurare che la documentazione relativa alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro sia adeguatamente aggiornata e verificarne periodicamente applicazione ed efficacia;
 - p) assicurare che l'azienda possieda documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - q) garantire che il monitoraggio normativo avvenga in modo strutturato;
 - r) garantire il monitoraggio di 1° livello sul funzionamento del sistema di controllo;
 - s) condurre un'attività periodica di monitoraggio di 2° livello sulla funzionalità del sistema preventivo adottato al fine di valutare l'adozione di decisioni da intraprendere.

Con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, la Società provvede a garantire il rispetto della normativa vigente e ad assicurare condizioni idonee allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche occupandosi di:

- identificare e valutare i rischi⁸ connessi alla salute e sicurezza, indicando in particolare, nel DVR, le opportune azioni di prevenzione o mitigazione, e garantirne il monitoraggio;
- con riferimento ai contratti d'appalto o d'opera, assicurare che il processo di qualificazione e verifica delle imprese di valutazione dei rischi interferenziali avvenga secondo i dettami dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed elaborare apposito DUVRI;
- adottare adeguate misure di protezione collettiva e monitorarne adeguatezza e corretto utilizzo;
- adottare adeguate misure di protezione individuale, fornendo agli addetti idonei DPI secondo quanto emerso dalla valutazione dei rischi riconducibili alle loro attività lavorative, e monitorarne l'utilizzo;
- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, assicurando in particolare il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi attinenti la mansione specifica;

⁸ "(...) ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro." (D.lgs. 81/2008, art.28, comma 1).

- assicurare il rispetto delle misure previste dal legislatore volte a tutelare il Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- effettuare adeguata attività di formazione, informazione e addestramento, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte e ai rischi connessi, nei limiti dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità, compresa la formazione in materia antincendio della squadra addetta;
- formalizzare in modo chiaro ed univoco l'organizzazione aziendale per la sicurezza, mediante un sistema di deleghe di funzioni conforme all'art. 16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- assicurare la definizione ed attuazione di adeguate misure igieniche;
- definire adeguate misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave ed immediato e garantire adeguatezza e manutenzione dei presidi antincendio;
- assicurare verifiche periodiche e regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Nel caso vengano applicate sanzioni amministrative e/o interdittive alla Società:

- è fatto divieto a chiunque di porre in essere qualunque operazione in violazione degli obblighi e divieti di tale sanzione;
- i Responsabili esercitano la necessaria supervisione al fine di identificare preliminarmente le eventuali operazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire una violazione degli obblighi e dei divieti di cui alle sanzioni amministrative o misure cautelari interdittive.

I Responsabili, nel caso in cui rilevino in una determinata operazione caratteristiche riconducibili anche in parte ad una violazione, anche solo potenziale, degli obblighi derivanti dalle sanzioni amministrative o dalle misure cautelari interdittive:

- sospendono ogni attività inerente l'operazione in oggetto;
- inviano tempestivamente specifica informativa all'Organo Amministrativo.

Copia della nota informativa predisposta dai Responsabili è tempestivamente trasmessa all'OdV.

Principi idonei a prevenire i reati presupposto per i destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il codice etico;
- le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

I doveri ed i compiti dei Datori di Lavoro

I Datori di Lavoro devono:

- a. effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- b. designare il RSPP;
- c. nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- d. in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- e. fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- f. prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g. richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- h. riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti nonché quelle dei Lavoratori concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- j. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla lettera p);
- o. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p. elaborare il documento di valutazione dei rischi e consegnarlo tempestivamente in copia ai RLS;
- q. prendere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute dei lavoratori o deteriorare l'ambiente esterno, verificandone periodicamente la perdurante assenza di rischio.
- r. comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
- s. consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- v. convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- w. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- x. vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Si specifica che i compiti di cui ai punti 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

1. la natura dei rischi;
2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
4. i dati di cui alla lett. r) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

I doveri ed i compiti dei Preposti

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g. frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;

garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

I doveri ed i compiti dei Lavoratori

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a. contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

I doveri ed i compiti degli Appaltatori

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;

- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Esecuzione del servizio di nettezza urbana (pulizia, spazzamento e lavaggio strade)

Con riferimento a tale attività occorre:

- aver effettuato e rinnovare periodicamente le iscrizioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- essere in possesso delle necessarie autorizzazioni in tema di raccolta e trasporto dei rifiuti (ad es. per quanto concerne i mezzi di trasporto utilizzati per tale attività);
- aver dato formale incarico di Responsabile Tecnico alla/e persona/e in possesso dei necessari requisiti;
- utilizzare un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni (in termini ad esempio di scadenze e adempimenti);
- dare attuazione alle procedure e istruzioni operative esistenti relative alle attività connesse al servizio di nettezza urbana (pulizia, spazzamento e lavaggio strade) e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- assicurare l'effettiva applicazione delle attività di manutenzione degli automezzi utilizzati per le attività di spazzamento e lavaggio strade, attraverso la formalizzazione di check-list di verifica da compilarsi con cadenza periodica a cura dei soggetti preposti a tali attività;
- assicurare che siano chiaramente definite e formalizzate in procedura le eventuali comunicazioni da effettuare alle autorità competenti in situazioni di emergenza.

Cernita, separazione e compattazione

Con riferimento a tale attività occorre:

- acquisire e/o periodicamente rinnovare le necessarie autorizzazioni relative a selezione del multimateriale e degli ingombranti e messa in riserva dei rifiuti;
- utilizzare un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni (in termini ad esempio di scadenze e adempimenti);
- dare attuazione alle procedure e istruzioni operative relative alle attività connesse a cernita, separazione e compattazione, svolte presso l'impianto di Spinetoli, e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- assicurare che siano chiaramente definite e formalizzate le eventuali comunicazioni da effettuare alle autorità competenti in situazioni di emergenza;
- aggiornare periodicamente l'analisi ambientale del sito. In fase di primo aggiornamento effettuare le necessarie attività ed analisi connesse alla bonifica dei siti (cfr. art. 257 e artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006);
- prevedere la figura di un addetto al registro di carico e scarico che verifichi la compatibilità con le autorizzazioni;

- assicurare l'adeguatezza del software utilizzato per i registri di carico e scarico;
- formalizzare un mansionario per il Direttore di Stabilimento;
- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo;
- assicurare che i condizionatori presenti nel sito siano a norma.

Compattazione, deposito temporaneo e trasferimento

Con riferimento a tale attività occorre:

- tenere conto dell'impatto delle attività svolte su specie animali e vegetali selvatiche protette, con particolare riferimento agli elementi che potrebbero compromettere l'integrità della flora e fauna protette quali ad esempio emissioni luminose e rumore, considerando che il sito è sottoposto a vincoli ambientali,
- acquisire e/o periodicamente rinnovare le necessarie autorizzazioni relative alle attività connesse a compattazione, deposito temporaneo e trasferimento;
- utilizzare un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni (in termini ad esempio di scadenze e adempimenti);
- formalizzare i parametri di saturazione delle vasche di conferimento delle acque provenienti dalle attività di lavaggio dei mezzi e della tramoggia e delle acque di percolato dell'attività di compattazione;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita;
- assicurare un puntuale controllo delle autorizzazioni dei trasportatori cui vengono conferiti i materiali in uscita dal sito, registrando l'avvenuto controllo dei relativi mezzi;
- aggiornare periodicamente l'analisi ambientale del sito. In fase di primo aggiornamento effettuare le necessarie attività ed analisi connesse alla bonifica dei siti (cfr. art. 257 e artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006);
- assicurare l'adeguatezza dei sistemi informativi utilizzati per gestire la movimentazione dei rifiuti;
- dare attuazione alle procedure ed istruzioni operative relative alle attività connesse a compattazione, deposito temporaneo e trasferimento e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo;
- assicurare che i condizionatori presenti nel sito siano a norma.

Trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi

Con riferimento a tale attività occorre:

- acquisire e/o periodicamente rinnovare le necessarie autorizzazioni relative all'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi;
- utilizzare un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni (in termini ad esempio di scadenze e adempimenti);
- disporre di un lay-out formalizzato per la rete di raccolta (caditoie, pozzetti, fosse biologiche e vasche di raccolta);
- tenere conto dei vincoli ambientali;
- aggiornare periodicamente l'analisi ambientale del sito. In fase di primo aggiornamento effettuare le necessarie attività ed analisi connesse alla bonifica dei siti (cfr. art. 257 e artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006);
- assicurare l'adeguatezza dei sistemi informativi utilizzati per gestire la movimentazione dei rifiuti;
- assicurare la corretta tenuta dei formulari;
- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo;
- assicurare che i condizionatori presenti nel sito siano a norma.

Gestione degli impianti (termico, elettrico, gas etc.)

Con riferimento a tale attività occorre:

- assicurare la corretta gestione delle certificazioni degli impianti;
- ricorrere a fornitori in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- dare attuazione alle procedure esistenti e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- assicurare l'effettiva applicazione delle attività di manutenzione degli impianti attraverso la formalizzazione di check-list di verifica da compilarsi con cadenza periodica;
- monitorare che gli impianti di condizionamento utilizzati e/o da installare non utilizzino fluidi refrigeranti che non rispettino i requisiti di legge (cfr. art. 3, L. 549/1993);
- monitorare le emissioni degli impianti di condizionamento, considerando le eventuali sostanze ozono lesive, in relazione alla legislazione vigente in materia ed eventualmente pianificare gli interventi necessari ad adeguarli nonché garantirne l'attuazione nei tempi stabiliti;
- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo.

Gestione dell'officina e manutenzione interna, autorimessa e magazzino

Con riferimento a tali attività occorre:

- tenere conto degli impatti delle attività svolte in relazione ai vincoli ambientali in prossimità del torrente Ragnola;

- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo;
- effettuare un'analisi del sito di SBT nei punti potenzialmente contaminati, a ridosso del torrente Ragnola (contemplandola nella relativa analisi ambientale);
- aggiornare periodicamente le analisi ambientali dei siti. In fase di primo aggiornamento effettuare le necessarie attività ed analisi connesse alla bonifica dei siti (cfr. art. 257 e artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006);
- assicurare la corretta gestione degli scarichi delle acque provenienti dall'area esterna e dalle precipitazioni meteoriche;
- mantenere la procedura di gestione delle emergenze appropriatamente aggiornata;
- assicurare che siano chiaramente definite e formalizzate in procedura le eventuali comunicazioni da effettuare alle autorità competenti in situazioni di emergenza.

Lavaggio mezzi

Con riferimento a tale attività occorre:

- formalizzare i parametri di saturazione delle vasche di conferimento delle acque provenienti dalle attività di lavaggio dei mezzi;
- assicurare la tracciabilità delle verifiche ispettive effettuate mensilmente dal Responsabile Qualità/RGA, sia in caso di esito positivo che negativo.

Raccolta differenziata dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti

Con riferimento a tale attività occorre:

- aggiornare periodicamente l'analisi ambientale relativa alla ricicleria. In fase di primo aggiornamento effettuare le necessarie attività ed analisi connesse alla bonifica dei siti (cfr. art. 257 e artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006);
- acquisire e/o periodicamente rinnovare le autorizzazioni necessarie;
- assicurare la corretta gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico e scarico;
- dare attuazione alle procedure ed istruzioni operative relative alle attività connesse alla ricicleria e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- assicurare che i condizionatori presenti nel sito siano a norma.

Fornitura servizi di manutenzione

Con riferimento a tale attività, riconducibile a tutti i siti, occorre:

- dare attuazione alle procedure esistenti e mantenerle appropriatamente aggiornate;

- effettuare un controllo operativo sugli aspetti ambientali significativi dei fornitori;
- assicurarsi che i fornitori provvedano a smaltire adeguatamente rifiuti e sostanze derivanti dalle attività di manutenzione;
- tenere conto dell'impatto delle attività di manutenzione su specie animali e vegetali selvatiche protette.

Fornitura servizi di trasporto rifiuti

Con riferimento a tale attività, riconducibile a tutti i siti, occorre:

- dare attuazione alle procedure esistenti e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- monitorare gli aspetti ambientali significativi dei fornitori;
- verificare che i fornitori siano in possesso delle necessarie autorizzazioni all'espletamento delle attività di trasporto dei rifiuti conferiti;
- tenere conto dell'impatto dei mezzi in ingresso nei siti su specie animali e vegetali selvatiche protette.

Fornitura di prodotti chimici ed attrezzature

Con riferimento a tale attività, riconducibile a tutti i siti, occorre:

- dare attuazione alle procedure esistenti e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- selezionare i fornitori tenendo conto di standard sia qualitativi che ambientali;
- monitorare gli aspetti ambientali significativi dei fornitori;
- tenere conto dell'impatto dei prodotti chimici forniti su specie animali e vegetali selvatiche protette.

Fornitura di servizi di smaltimento rifiuti

Con riferimento a tale attività, riconducibile a tutti i siti, occorre:

- dare attuazione alle procedure esistenti e mantenerle appropriatamente aggiornate;
- selezionare i fornitori tenendo conto di standard sia qualitativi che ambientali;
- monitorare gli aspetti ambientali significativi dei fornitori;
- assicurarsi di ricevere la quarta copia del formulario e gestire gli eventuali casi di mancato ottenimento della stessa.

Rifornimento mezzi

Con riferimento a tale attività occorre:

assicurare che i depositi di gasolio siano a norma di legge, effettuando le opportune comunicazioni alle autorità competenti